

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 58

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 29 gennaio 2003)

### INDICE

BARATELLA: sulla tutela dall'inquinamento elettromagnetico (4-03371) (risp. MATTEOLI, ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio) Pag. 2651	DONATI: sulla morte di alcuni animali nel parco Natura Viva di Bussolengo (Verona) (4-02917) (risp. MATTEOLI, ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio) Pag. 2664
BATTAFARANO: sugli insegnanti di sostegno (4-01388) (risp. APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca) 2652	FALOMI: sul Piano della regione Lazio su sangue e plasma (4-03138) (risp. CURSI, sottosegretario di Stato per la salute) 2673
BEDIN: sull'istituto scolastico comprensivo di Candiana (Padova) (4-03257) (risp. APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca) 2655	GARRAFFA: sulla vertenza della Blu (4-02460) (risp. GASPARRI, ministro delle comunicazioni) 2673
CHIRILLI: sugli insegnanti di sostegno (4-02831) (risp. APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca) 2658	IOVENE: sull'agenzia regionale per il controllo dell'ambiente della Calabria (4-00967) (risp. MATTEOLI, ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio) 2675
COMPAGNA: sugli insegnanti di sostegno (4-01806) (risp. APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca) 2662	MALABARBA: sul laboratorio sotterraneo di fisica nucleare del Gran Sasso (4-02984) (risp. MATTEOLI, ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio) 2677
CORTIANA: sull'inquinamento atmosferico (4-01186) (risp. MATTEOLI, ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio) 2663	sugli apprendisti presso le Poste italiane (4-03034) (risp. GASPARRI, ministro delle comunicazioni) 2682
COSTA: sugli insegnanti di sostegno (4-03006) (risp. APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca) 2653	sul decreto di inidoneità emesso nei confronti della professoressa Luciana Salvatori (4-03243) (risp. APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca) 2683
	sulla detenzione del signor Nicolino Sorbo (4-03265) (risp. CASTELLI, ministro della giustizia) 2684

---

MALENTACCHI: sullo smaltimento dei rifiuti dello stabilimento ex Panda (4-02940) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i> )	Pag. 2686	STANISCI: sulla presenza di farina animale in un fondo agricolo in provincia di Brindisi (4-02951) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	Pag. 2694
MARTONE: sul problema del randagismo nel Tigullio (4-01479) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	2688	sulla perdita di olio grezzo proveniente dallo stabilimento Enichem di Brindisi (4-03157) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i> )	2696
NESSA: sugli insegnanti di sostegno (4-01859) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i> )	2659	TOFANI: sulla Flex spa (4-03054) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i> )	2697
OGNIBENE ed altri: sul concorso per i dirigenti scolastici (4-03314) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i> )	2690	TURRONI: sull'attività estrattiva in Campania (4-02632) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i> )	2699
PERUZZOTTI: sulla fuga di Felice Maniero (4-03513) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i> )	2691	sul laboratorio sotterraneo di fisica nucleare del Gran Sasso (4-03069) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i> )	2679
PESSINA: sul servizio postale nella città di Bergamo (4-03213) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	2692	VERALDI: sul trasferimento della Direzione compartimentale delle entrate di Catanzaro (4-03226) (risp. MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> )	2701

---

BARATELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso che:

la legge 22 febbraio 2001, n. 36, reca le norme per assicurare la tutela dei lavoratori e della popolazione in genere dall'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

il provvedimento in questione stabilisce, per assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologia, azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;

si prevede, all'articolo 4 della citata legge n. 36, che «i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti» siano stabiliti con diversi decreti del Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministeri dell'ambiente e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

come risulta da agenzie di stampa del 23 ottobre 2001, il Ministro dell'ambiente, onorevole Matteoli, annunciava «entro fine mese una revisione a 360 gradi della normativa sull'elettrosmog»;

i decreti di attuazione determinanti per l'efficacia delle disposizioni previste dalla legge non sono stati ancora emanati,

si chiede di conoscere quali iniziative intendano adottare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo per garantire il rispetto di una legge dello Stato che consentirebbe, qualora vi fosse la volontà di attuarla, la tutela e la difesa dei cittadini dal fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico, che pone in modo sempre più stringente a rischio la salute di lavoratori e popolazione.

(4-03371)

(19 novembre 2002)

RISPOSTA. – In riferimento a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si rappresenta che la legge n. 36 del 2001, legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, prevede all'articolo 4, comma 1, lettera a), la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, da fissare tramite appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il ritardo lamentato circa l'emanazione dei decreti è da ricondurre alla necessità di ulteriori approfondite ricerche scientifiche che potessero far luce, in modo chiaro, sulla correlazione tra l'insorgenza di patologie per l'uomo e la presenza di sorgenti di emissioni di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

In ogni caso, gli schemi di detti provvedimenti sono stati predisposti da questa Amministrazione di concerto con il Ministero della salute e sono stati sottoposti al vaglio del Consiglio superiore di sanità che ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 giugno 2000 e al parere del Comitato interministeriale, di cui all'articolo 6 della citata legge n. 36 del 2001, che ha espresso all'unanimità parere favorevole in data 2 agosto 2002.

Successivamente, i provvedimenti sono stati trasmessi alla Conferenza unificata, al fine di acquisirne l'intesa. Tale intesa, però, non è stata acquisita nelle sedute del 24 ottobre e del 19 novembre 2002, nonostante il parere favorevole da parte dell'Anci.

Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, all'articolo 3, comma 3, prevede che, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa entro trenta giorni, il Consiglio dei ministri possa provvedere con deliberazione motivata.

Pertanto, sono da prevedere tempi abbastanza brevi per l'emanazione dei decreti più volte citati.

*Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*

MATTEOLI

(9 gennaio 2003)

BATTAFARANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'inserimento nel mondo della ricerca scientifica, della scuola, degli insegnanti di sostegno è stato disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

per accedere all'insegnamento i docenti assegnati alle classi con alunni in situazione di *handicap* devono essere in possesso dello specifico titolo di specializzazione previsto dalla legge n. 104 del 1992;

tale legge prevede l'abilitazione al ruolo degli insegnanti specializzati, ma gli insegnanti presenti sul territorio non vengono immessi in ruolo, nonostante la presenza di numerose cattedre scoperte, e continuano ad operare in condizioni di precarietà, con tutti i disagi per la mancata continuità educativo-didattica per gli alunni con *handicap*;

a complicare ancor di più questa situazione vi è stata la decisione del Ministero di attivare all'interno delle Università corsi di specializzazione per il sostegno abilitanti (i cosiddetti corsi universitari SSIS),

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda dare pieno riconoscimento al titolo di specializzazione ottenuto precedentemente all'istituzione dei SISS

per quanto concerne l'inserimento nelle graduatorie di sostegno in quanto i due percorsi sono entrambi universitari e di durata biennale;

se non intenda intervenire per la definizione di percorsi per accedere all'abilitazione in virtù del titolo posseduto.

(4-01388)

(7 febbraio 2002)

COSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

– Premesso:

che alcuni portatori di *handicap* per poter ottenere una reale integrazione scolastica necessitano di insegnanti di sostegno specializzati;

che numerosi insegnanti di sostegno hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione frequentando i corsi biennali attivati dalle Università *ex* decreto ministeriale n. 460/1998;

che tali insegnanti, però, non essendo in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, non hanno potuto accedere alle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/1994 e successive modificazioni;

che inoltre il decreto ministeriale del 20 febbraio 2002 consente alle Università l'attivazione di nuovi corsi di specializzazione per il sostegno, riservandoli solo a chi sia già in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento;

che tutti gli insegnanti specializzati sul sostegno e abilitati avranno quindi la priorità rispetto a coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione in attuazione del decreto interministeriale n. 460/1998, ma che non sono in possesso, come già detto, dell'abilitazione, nonostante negli anni scorsi abbiano maturato una significativa esperienza di insegnamento attraverso incarichi annuali,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire affinché venga definito il percorso da seguire per ottenere l'abilitazione e/o l'idoneità all'insegnamento per tutti i docenti specializzati *ex* decreto interministeriale n. 460/1998 che, in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo 6 hanno frequentato i corsi attivati fino agli anni accademici 2001- 2002 e 2000- 2001.

(4-03006)

(25 settembre 2002)

RISPOSTA. (\*) – In relazione alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto, si informa che possono considerarsi ormai superate le problematiche a cui ci si riferisce, riguardanti i docenti specializzati per le attività di sostegno sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento.

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Infatti, per la soluzione delle stesse problematiche sono state inserite apposite disposizioni nell'articolo 5 del disegno di legge, d'iniziativa del Governo, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, approvato il 13 novembre scorso dal Senato ed attualmente all'esame della Camera.

In particolare, il comma 3 del suddetto articolo 5 (Formazione degli insegnanti) contiene una specifica norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio richiesto ed abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario; per coloro i quali abbiano i suddetti requisiti la disposizione in argomento stabilisce che le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola.

Nell'attesa della definitiva approvazione del suddetto disegno di legge da parte del Parlamento, con decreto ministeriale del 26 novembre 2002, sono state emanate apposite disposizioni, in deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002, al fine di consentire l'ammissione in soprannumero alle S.S.I.S. sin dal corrente anno accademico degli insegnanti di sostegno privi di abilitazione; ciò anche per favorire l'immissione in ruolo in tempi brevi di personale qualificato.

In particolare, con il decreto ministeriale del 26 novembre 2002 le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, anche in collaborazione con le Direzioni scolastiche regionali, sono state autorizzate ad ammettere in soprannumero al secondo anno di corso, previo riconoscimento di crediti didattici, coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del prescritto titolo di studio, al fine di consentire loro il conseguimento del diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore abilitante.

Il sopra citato decreto ministeriale 26 novembre 2002 prevede inoltre che il numero dei posti è determinato da ciascuna Scuola di specializzazione compatibilmente con le strutture a disposizione ed il personale di-

sponibile e stabilisce che nell'accesso hanno priorità i docenti che abbiano almeno 180 giorni di servizio.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*

APREA

(9 gennaio 2003)

BEDIN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

– Premesso che:

la giunta regionale del Veneto con nota protocollo n. 5306/44.02 ha inviato ai sindaci, ai presidenti delle province e ai dirigenti delle istituzioni scolastiche del Veneto le linee guida per il dimensionamento e gli ambiti scolastici, in cui per le scuole di base si propone, in attesa della legge delega, di non intervenire in linea generale sul numero delle istituzioni scolastiche esistenti in regione e con l'intervento del 2003/04 limitare a «inviare le situazioni del dimensionamento per le quali è stata formalizzata la richiesta di revisione a commissioni d'ambito facendo coincidere l'ambito, in questa fase transitoria, con i Poli Territoriali della scuola superiore»;

il comune di Bovolenta (Padova) ha formalizzato la richiesta, già trasmessa alla provincia di Padova nell'aprile scorso, di uscire dall'istituto comprensivo di Candiana, al solo scopo di favorire gli studenti della scuola media superiore e per essere favoriti nei trasporti pubblici;

il 22 ottobre 2002 la provincia di Padova ha convocato la Commissione d'ambito composta dall'assessore provinciale, dal rappresentante dell'ufficio scolastico regionale, dai sindaci interessati (Agnà, Bovolenta, Candiana, Correzzola, Casalserugo) e dai dirigenti scolastici relativi presenti solo a titolo consultivo (Candiana, Correzzola e Casalserugo), avente come oggetto la revisione dell'organizzazione scolastica dei comuni di Agnà, Bovolenta e Candiana attualmente riuniti nello stesso ambito territoriale (istituto comprensivo di 606 alunni) del comune di Correzzola (istituto comprensivo di 440 alunni) e Casalserugo (istituto comprensivo di 390 alunni);

considerato che:

le motivazioni scritte di cui disponeva la provincia di Padova relativamente alla proposta del Comune di Bovolenta non sono state illustrate nel corso della riunione d'ambito;

la citata riunione, dopo una breve presentazione e presa d'atto della scelta compiuta dal comune di Bovolenta, si è conclusa con una votazione (prevalsa a maggioranza con astensione finale del comune di Candiana) che permetterà di creare dal prossimo anno scolastico due istituti al posto dei tre esistenti:

uno costituito dalle scuole dei comuni di Casalserugo (620 alunni) con dirigenza a Casalserugo;

uno costituito dalle scuole dei comuni di Agnà, Candiana e Correzzola con sede in quest'ultimo (781 alunni);

osservato che l'istituto comprensivo di Candiana (comprendente le scuole elementari e medie di Bovolenta, Candiana e Agna):

è sorto nel 1999 con 631 alunni complessivi per volontà pressoché unanime dei consigli comunali dei tre Comuni (un solo consigliere contrario);

l'istituto comprensivo è attualmente funzionante in maniera ottimale grazie anche ad un accordo di collaborazione finanziaria tra i tre comuni;

ha realizzato numerosi servizi all'utenza, agli alunni ai docenti e ai genitori (spazio ascolto per gli alunni e le famiglie, progetto di mediazione culturale per extracomunitari con specifica preparazione dei docenti, corsi di aggiornamento in rete con altre scuole per docenti, sito internet e diffusione a stampa del piano dell'offerta formativa, lingua inglese per tutti gli alunni della scuola elementare e media, presenza del Dirigente scolastico almeno due volte la settimana e su appuntamento, presenza di un assistente amministrativo due volte la settimana presso la scuola media di Bovolenta per soddisfare le esigenze locali, «Progetto Qualità» con Unindustria di Padova, gestione diretta di tutte le mense scolastiche, progetto Continuità didattica con le scuole materne paritarie, offerta di un organico docenti ormai collaudato e consolidato con tutti i servizi educativi e didattici garantiti fin dai primi giorni di lezione, lavoro continuo per commissioni interne e riunioni tenute per la maggior parte presso la scuola media di Bovolenta, acquisto diretto su delega del materiale per pulizia);

constatato che:

non sono mai stati sentiti in merito i genitori degli alunni dell'istituto;

gli organismi collegiali della scuola non hanno potuto in alcun modo essere consultati visto che la riunione d'ambito si è conclusa con un voto, senza che ci fosse una riflessione sul lavoro fatto dall'istituto e sui servizi offerti;

sarà impossibile procedere ad una programmazione regolare per i diversi parametri di qualità nel prossimo futuro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo:

intenda attivarsi per evitare che sia disperso il positivo lavoro svolto dall'istituto di Candiana nel corso di questi anni e che si debba iniziare tutta la progettualità educativa *ex novo*;

ritenga lesiva dell'autonomia scolastica la modalità con cui è stata assunta la decisione sui diversi istituti, senza coinvolgere gli organi collegiali e soprattutto le famiglie;

ritenga, prima di dare eventuale attuazione alla proposta, di consentire alle parti interessate (genitori, docenti, amministratori locali) di formulare per il futuro una proposta più condivisa e partecipata, rispettosa dell'autonomia delle scuole.

(4-03257)

(5 novembre 2002)



RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede interventi in favore dell'istituto comprensivo di Candiana a seguito della richiesta, avanzata dal comune di Bovolenta alla provincia di Padova, di scorporare da detto istituto comprensivo le scuole elementari e medie di Bovolenta.

Si precisa, preliminarmente, che ogni competenza in merito alla programmazione della rete scolastica è demandata alle Regioni dalla vigente normativa, ed in particolare, dall'articolo 136 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.

Per l'anno scolastico 2003-2004 la regione Veneto ha trasmesso ai presidenti delle province e ai dirigenti delle istituzioni scolastiche del Veneto le «linee guida» sul dimensionamento e ambiti scolastici, frutto dell'apporto di un apposito «tavolo» regionale che ha visto il coinvolgimento degli assessori provinciali all'istruzione, di rappresentanti dell'ANCI veneta, dell'Unione delle province del Veneto e dell'UNICEM veneta, oltre che della Direzione scolastica regionale per il Veneto.

Sulla base delle linee guida sopra menzionate la provincia di Padova ha presentato la richiesta del comune di Bovolenta di scorporo delle scuole elementari e medie del comune medesimo dall'istituto comprensivo di Candiana. La richiesta è stata accolta nel corso di una riunione avvenuta nella sede della regione Veneto, il 25 novembre 2002, alla quale hanno partecipato l'assessore regionale all'istruzione, gli assessori provinciali competenti per materia e rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale; la decisione assunta, tuttavia, necessita della conferma da parte della Giunta regionale, che non risulta che si sia ancora pronunciata al riguardo.

Si precisa che due dei tre istituti comprensivi funzionanti nella provincia di Padova, ed in particolare l'istituto comprensivo di Casalserugo e l'istituto comprensivo di Correzzola, sono sottodimensionati, in quanto si sono iscritti rispettivamente 409 e 440 alunni, e non sussistono valide giustificazioni, in relazione alla situazione territoriale o ambientale, per derogare ai parametri minimi previsti dalla vigente normativa per l'autonomo funzionamento delle istituzioni scolastiche. Viceversa la consistenza dei due istituti che si andrebbero a costituire rispetta i parametri numerici indicati dalla normativa vigente.

La procedura seguita è quella prevista dalle linee guida regionali, è stata attivata su spontanea e diretta iniziativa del comune di Bovolenta e non è stata contrastata da alcuno degli altri enti territoriali interessati.

La decisione assunta, comunque, non incide in alcun modo sull'utenza, ma soltanto sulle presidenze e le segreterie. La scuola elementare di Candiana non viene, infatti, soppressa ma continua a funzionare come sede locale dell'istituto comprensivo di Correzzola. Non vi sono quindi conseguenze sul piano didattico.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*

APREA

(17 gennaio 2003)

CHIRILLI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Considerato:

che gli alunni portatori di *handicap* per poter ottenere una reale integrazione scolastica necessitano di insegnanti di sostegno specializzati e che numerosi insegnanti di sostegno hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione frequentando i corsi biennali attivati dalle Università ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998; tali insegnanti, non essendo in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, non hanno potuto accedere alle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

che la maggior parte degli insegnanti in questione, pur in mancanza dell'abilitazione all'insegnamento, ma avendo conseguito il titolo di specializzazione (a norma della legge n. 104 del 1992), ed a causa della forte richiesta di personale specializzato ha, negli anni scorsi, avuto l'incarico annuale;

ritenuto:

che l'aspettativa lavorativa di questi insegnanti consolidatasi negli anni è destinata però ad essere vanificata fin dal prossimo anno scolastico, a causa dell'inserimento nelle graduatorie permanenti (previste dal decreto direttoriale del 12 febbraio 2002) di un numero elevato di docenti abilitati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) i quali, avendo seguito, nel loro percorso formativo, le previste 400 ore aggiuntive attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap* hanno titolo a svolgere l'insegnamento sui posti di sostegno;

che a tutto questo si è aggiunto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2002 che consente alle Università l'attivazione di nuovi corsi di specializzazione per il sostegno (di 800 ore) riservati però a chi è già in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento;

che tutti gli insegnanti specializzati sul sostegno e abilitati, sopra indicati, avranno quindi priorità rispetto a coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione in attuazione del decreto interministeriale n. 460 del 1998 (1.150 ore in due anni) ma che non sono in possesso, come già detto, dell'abilitazione, e che però negli anni trascorsi hanno maturato una significativa esperienza di insegnamento,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare affinché i docenti interessati in possesso del titolo di studio prescritto, che abbiano 180 giorni di servizio e che abbiano presentato apposita richiesta di iscrizione alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, nelle classi di concorso di appartenenza, possano conseguire nelle scuole di specializzazione dell'insegnamento secondario l'abilitazione al predetto insegnamento previa valutazione da parte delle scuole stesse del percorso didattico teorico – pratico e degli esami sostenuti per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno, ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del

percorso degli studi della scuola di specializzazione con iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola;

quali provvedimenti inoltre il Governo intenda adottare ai fini di prevedere, nel contesto della stessa soluzione, analoga valutazione da parte dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 novembre 1990, n. 341, ai fini del conseguimento della laurea predetta per coloro che, in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, siano immatricolati con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e abbiano presentato apposita richiesta di iscrizione al suddetto corso di laurea, affinché l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, abbia valore di esame di Stato ed abiliti all'insegnamento, rispettivamente nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria, e si consenta l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, affinché tutto abbia luogo in tempo utile per consentire ai docenti interessati di inserirsi, nelle graduatorie permanenti, con l'anno scolastico 2003-2004 ricercando nelle more del conseguimento del titolo prescritto da parte dei docenti specializzati in questione, per quanto possibile e nel rispetto delle norme vigenti, soluzioni amministrative che consentano la continuità del servizio di tali docenti nell'anno scolastico 2002-2003.

(4-02831)

(1° agosto 2002)

NESSA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*  
– Premesso che:

la legge-quadro n. 104 del 1992 ha realizzato e disciplinato il dettato costituzionale relativo al diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica garantito dalla Stato a tutti i cittadini, inclusi quelli più svantaggiati, disabili e portatori di *handicap*, attraverso l'inserimento nella scuola di docenti specializzati;

ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 sono stati istituiti, presso alcune Facoltà di Scienze della formazione delle Università degli Studi, corsi di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno a studenti portatori di *handicap*;

è indispensabile, per il personale docente, possedere il suddetto diploma di specializzazione per poter essere abilitati alla docenza su posti di sostegno, tuttavia tale Diploma non assume valore di abilitazione al ruolo degli insegnanti specializzati;

di recente sono state attivate, ai sensi della legge n. 104 del 1992, presso diverse Università italiane, scuole di specializzazione per l'Insegnamento Secondario – SISS e le nuove Lauree in Scienze della Formazione Primaria, con accesso limitato, ai sensi della legge n. 306 del 2000;

considerato che:

i diplomi di specializzazione e laurea, di cui sopra, sono riconosciuti, dalle Università, come abilitanti per l'insegnamento a soggetti portatori di *handicap* ed inoltre assumono anche valore di abilitazione al ruolo;

il Paese ed in special modo la categoria interessata vivono una situazione di disagio, per la effettiva discriminazione dei docenti specializzati per il sostegno,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di porre rimedio alla situazione descritta in premessa, tenendo presente la possibilità di bandire un concorso per titoli che consenta ai docenti provvisti di specializzazione di conseguire l'abilitazione al ruolo degli insegnanti di sostegno.

(4-01859)

(27 marzo 2002)

RISPOSTA. (\*) – In relazione alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto, si informa che possono considerarsi ormai superate le problematiche a cui ci si riferisce, riguardanti i docenti specializzati per le attività di sostegno sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento.

Infatti, per la soluzione delle stesse problematiche sono state inserite apposite disposizioni nell'articolo 5 del disegno di legge, d'iniziativa del Governo, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, approvato il 13 novembre scorso dal Senato ed attualmente all'esame della Camera.

In particolare, il comma 3 del suddetto articolo 5 (Formazione degli insegnanti) contiene una specifica norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio richiesto ed abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario; per coloro i quali abbiano i suddetti requisiti la disposizione in argomento stabilisce che le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola.

Lo stesso comma 3 contiene una disposizione sostanzialmente analoga per la scuola materna o dell'infanzia e la scuola elementare o prima-

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

ria: detta disposizione stabilisce che i corsi di laurea in scienza della formazione primaria valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso.

Il menzionato comma 3 dispone, inoltre, che l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente, altresì, l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

Nell'attesa della definitiva approvazione del suddetto disegno di legge da parte del Parlamento, con decreto ministeriale del 26 novembre 2002, sono state emanate apposite disposizioni, in deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002, al fine di consentire l'ammissione in soprannumero alle S.S.I.S. sin dal corrente anno accademico degli insegnanti di sostegno privi di abilitazione; ciò, anche per favorire l'immissione in ruolo in tempi brevi di personale qualificato.

In particolare, con il decreto ministeriale del 26.11.2002 le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, anche in collaborazione con le Direzioni Scolastiche Regionali, sono state autorizzate ad ammettere in soprannumero al secondo anno di corso, previo riconoscimento di crediti didattici, coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del prescritto titolo di studio, al fine di consentire loro il conseguimento del diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore abilitante.

Il sopra citato decreto ministeriale 26 novembre 2002 prevede inoltre che il numero dei posti è determinato da ciascuna Scuola di specializzazione compatibilmente con le strutture a disposizione ed il personale disponibile e stabilisce che nell'accesso hanno priorità i docenti che abbiano almeno 180 giorni di servizio.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*

APREA

(9 gennaio 2003)

COMPAGNA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

gli insegnanti di sostegno si sono visti recentemente penalizzati dalla decisione di non considerare utili alla creazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per l'insegnamento ai soggetti portatori di handicap, i diplomi di specializzazione conseguiti secondo la legislazione vigente;

si sono così determinati percorsi «privilegiati» per accedere alla stabilizzazione del rapporto con l'amministrazione scolastica, a favore di alcuni e a sfavore di altri, tra frequentatori di corsi ad uguale dignità universitaria,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda ripristinare parità di trattamento, da parte della pubblica amministrazione, fra titoli di studio d'identico livello.

(4-01806)

(20 marzo 2002)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto l'onorevole interrogante lamenta una presunta disparità di trattamento in danno degli insegnanti di sostegno in possesso di diplomi di specializzazione conseguiti secondo la legislazione vigente ed afferma contestualmente che si sarebbero «così determinati percorsi 'privilegiati' per accedere alla stabilizzazione del rapporto con l'amministrazione scolastica, a favore di alcuni e a sfavore di altri, tra frequentatori di corsi ad uguale dignità universitaria».

Nell'interrogazione non si fa espressa menzione dei provvedimenti che contengono la decisione che avrebbe determinato la lamentata disparità di trattamento.

È tuttavia da ritenere che l'onorevole interrogante abbia inteso fare riferimento ad alcune disposizioni contenute nel decreto ministeriale 24 novembre 1998, recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica, nonché nel decreto ministeriale 20 febbraio 2002, recante criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

Ed in effetti i sopra menzionati decreti ministeriali, ai fini del conseguimento presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) del titolo di specializzazione per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di *handicap*, prevedono una diversa durata delle specifiche attività aggiuntive attinenti l'integrazione scolastica dei medesimi alunni, a seconda che l'abilitazione all'insegnamento sia conseguita presso le stesse S.S.I.S. oppure attraverso canali diversi dalle S.S.I.S..

In particolare, l'articolo 4, comma 8, del suddetto decreto ministeriale 26 maggio 1998 prevede 400 ore di specifiche attività aggiuntive attinenti

l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap per coloro i quali conseguono l'abilitazione all'insegnamento presso le S.S.I.S. mentre il successivo decreto ministeriale 20 febbraio 2002, all'articolo 1, comma 1, ne prevede almeno 800 per i docenti abilitati attraverso vari canali diversi dalle S.S.I.S..

La rilevata differenziazione è stata dettata dall'esigenza obiettiva di fornire agli abilitati attraverso canali diversi dalla S.S.I.S. anche quelle conoscenze e competenze di discipline socio-psico-pedagogiche che, precedentemente, acquisivano nel biennio di specializzazione per il sostegno: questo vuol dire che nel corso delle 800 ore parte sono dedicate all'acquisizione delle suindicate discipline e parte all'acquisizione delle discipline proprie dell'*handicap*.

Non si è pertanto inteso creare percorsi «privilegiati» per accedere alla stabilizzazione del rapporto con l'amministrazione scolastica, come è invece affermato nell'interrogazione in epigrafe.

Si ritiene, comunque, che le problematiche relative alla formazione degli insegnanti trovino adeguata soluzione nell'ambito dell'articolo 5 del disegno di legge, d'iniziativa del Governo, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, approvato il 13 novembre 2002 dal Senato ed attualmente all'esame della Camera.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*

APREA

(17 gennaio 2003)

CORTIANA. – *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

a causa dell'elevato tasso di inquinamento atmosferico in numerose città italiane è stato previsto per i prossimi giorni il blocco totale del traffico;

in molte altre città che soffrono dell'identico problema non è stata presa alcuna misura a riguardo;

in tutta Italia, in particolare nella Val Padana, il danno è ancora maggiore per il fatto che molte industrie utilizzano come carburante il gasolio invece del metano (molto meno nocivo);

considerato che:

un problema preoccupante come quello dell'inquinamento delle città provoca gravi danni non solo all'ambiente ma soprattutto alla salute dei cittadini;

l'adozione di misure appropriate per la risoluzione di un tale problema non può essere affidato alla discrezione degli enti locali,

si chiede di sapere, vista la gravità della situazione attuale, se non sia il caso di intervenire immediatamente al fine di adottare le opportune disposizioni su tutto il territorio nazionale fin quando lo stato d'allerta sarà cessato e la salute di tutti i cittadini sarà pienamente assicurata.

(4-01186)

(22 gennaio 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si riferisce che lo stato particolare di inquinamento atmosferico, anche se non riguarda tutto il territorio nazionale, è particolarmente drammatico in molte città.

La situazione creatasi desta non poche preoccupazioni e, per questo, il problema è stato affrontato, in base alle competenze possedute, anche dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio che, oltre ad attivare le risorse proprie per il finanziamento di interventi strutturali per la riduzione dell'inquinamento nelle stesse città, ha disposto un intervento di sostegno all'utilizzo del metano e del GPL per autotrazione, all'acquisto di nuovi veicoli, per il trasporto merci, all'adozione di interventi di *car sharing mobility management*.

*Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*

MATTEOLI

(9 gennaio 2003)

---

DONATI. – *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e per i rapporti con il Parlamento.* – Premesso che:

in data 7 maggio 2002 con interrogazione parlamentare 4-02072 a firma della scrivente si ponevano al Ministro dell'interno e dell'ambiente alcuni quesiti relativi alla morte di alcuni animali nel Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona);

l'interrogazione 4-02072 faceva riferimento ad altra interrogazione (4-00545), la cui risposta, fornita dal Sottosegretario di Stato per l'interno On. Mantovano, è stata ritenuta poco soddisfacente;

in entrambe le interrogazioni venivano chieste specifiche informazioni alle quali non ha fatto seguito alcuna risposta,

si chiede di sapere:

quali strutture abbiano ricevuto animali pericolosi (*ex decreto 19 aprile 1996*), confiscati o sequestrati dallo Stato;



quali strutture, *ex* lettera *a*), comma 6, articolo 6 della legge n. 150 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, siano ad oggi autorizzate alla detenzione di animali pericolosi *ex* decreto del 19 aprile 1996.

(4-02917)

(17 settembre 2002)

RISPOSTA. – Per quanto richiesto nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si trasmette:

1. l'elenco degli affidamenti decisi dalla Commissione CITES dal dicembre 1991, da dove si evincono chiaramente gli animali affidati e le strutture affidatarie;

2. l'elenco delle strutture autorizzate alla detenzione di animali pericolosi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera *a*), della legge n. 150 del 7 febbraio 1992, e successive modificazioni.

*Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*

MATTEOLI

(9 gennaio 2003)

---

## PARERI DELLA CSC RELATIVI ALLE RICHIESTE DI AFFIDAMENTO DI ESEMPLARI VIVI CONSIDERATI PERICOLOSI

Classe	Nr.	SPECIE	All.	Affidatario	Data decisione CSC per affidamento	NOTE
Mammiferi	7	Pan troglodytes	A	Avesani	20-dic-91	
Mammiferi	1	Callithrix jacchus	B	Giardino Zoologico di Roma	9-feb-93	
Mammiferi	1	Gorilla gorilla	A	Giardino Zoologico di Roma	28-set-94	La CSC ha espresso parere favorevole all'affidamento con la condizione che sia inserito in Programmi di Conservazione.
Mammiferi	2	Macaca sylvanus	B	Parco Natura Viva	12-mar-96	
Mammiferi	1	Lemur macaco	A	Giardino Zoologico di Roma	19-giu-96	
Mammiferi	1	Callithrix (jacchus) pennicillata	B	Parco Natura Viva	7-mag-97	
Mammiferi	5	Panthera tigris	A	Born Free Foundation	7-ott-97	
Mammiferi	4	Felis concolor	A/B	Zoo Safari di Fasano	23-ott-97	La CSC ha espresso parere favorevole all'affidamento TEMPORANEO con la condizione che sia effettuata la sterilizzazione.
Mammiferi	6	Pan troglodytes	A	Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica "Monte Adone"	23-ott-97	La CSC ha espresso parere favorevole all'affidamento con la condizione che sia effettuata la sterilizzazione.
Mammiferi	2	Panthera onca	A	Zoo Safari di Fasano	23-ott-97	La CSC ha espresso parere favorevole all'affidamento TEMPORANEO con la condizione che sia effettuata la sterilizzazione.
Mammiferi	5	Panthera pardus	A	Zoo Safari di Fasano	23-ott-97	La CSC ha espresso parere favorevole all'affidamento TEMPORANEO con la condizione che sia effettuata la sterilizzazione.
Rettili	1	Varanus timorensis	B	Bioparco	23-mar-99	Il Bioparco ci ha comunicato che gli esemplari erano 4 ma attualmente sono tutti morti.
Rettili	1	Varanus timorensis	B	Parco Natura Viva	23-mar-99	
Mammiferi	1	Callithrix aurita (jacchus)	A	Parco Faunistico La Torbiera	14-apr-99	Esemplare deceduto come da comunicazione del Parco Faunistico la Torbiera.
Mammiferi	1	Hystrix cristata	A	Oasi di Palo - WWF Italia	20-mag-99	

## PARERI DELLA CSC RELATIVI ALLE RICHIESTE DI AFFIDAMENTO DI ESEMPLARI VIVI CONSIDERATI PERICOLOSI

Classe	N°	SPECIE	All.	Affidatario	Data decisione CSC per affidamento	NOTE
Rettili	1	Varanus exanthematicus	B	Bioparco	1-dic-99	Nella CSC 65 del 18/7/00 e nella 67 del 24/10/00 il CFS comunica che l'esemplare è deceduto prima ancora di essere trasferito.
Mammiferi	1	Cercopithecus mona	B	Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica "Monte Adone"	10-mag-00	
Rettili	1	Varanus griseus griseus	A	Bioparco	24-ott-00	Il Bioparco, con una nota del 9 gennaio 2001 ci ha comunicato il decesso dell'esemplare.
Rettili	1	Uromastix acanthinura	B	Zoo Project Monte Pulito (PG)	23-gen-01	
Mammiferi	1	Canis lupus	A	Civitella ifedena	14-mar-01	
Rettili	1	Crocodylus rhombifer	A	Zoo Project Monte Pulito (PG)	14-mar-01	
Rettili	1	Naja naja	B	Zoo Project Monte Pulito (PG)	14-mar-01	
Mammiferi	1	Panthera tigris altaica	A	Le Cornelle	14-mar-01	
Mammiferi	1	Panthera tigris altaica	A	Le Cornelle	14-mar-01	
Mammiferi	1	Panthera tigris altaica (cucciolo)	A	Le Cornelle	14-mar-01	La CSC ha espresso parere favorevole all'affidamento TEMPORANEO.
Mammiferi	1	Panthera tigris altaica (cucciolo)	A	Le Cornelle	14-mar-01	La CSC ha espresso parere favorevole all'affidamento TEMPORANEO.
Mammiferi	1	Panthera pardus	A	Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica "Monte Adone"	11-lug-01	In data 21-nov-02 il Centro in questione dichiara che il trasferimento dell'esemplare non è ancora avvenuto.
Mammiferi	1	Macaca sylvanus	B	Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica "Monte Adone"	20-dic-01	
Rettili	1	Macroclmys temminckii	no cites	Zoo Project Monte Pulito (PG)	20-dic-01	

## PARERI DELLA CSC RELATIVI ALLE RICHIESTE DI AFFIDAMENTO DI ESEMPLARI VIVI CONSIDERATI PERICOLOSI

Classe	Nr	SPECIE	All	Affidatario	Data decisione CSC per affidamento	NOTE
Mammiferi	1	Cercopithecus neglectus	B	Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica "Monte Adone".	24-gen-02	
Mammiferi	1	Panthera tigris	A	Zoo di Napoli	19-mar-02	La CSC ha sospeso il proprio parere chiedendo all'AG di contattare tutte le strutture riconosciute idonee ai sensi dell'art.6.6 della L. 150/92 e quelle in fase di riconoscimento verificando la disponibilità ad accogliere l'esemplare in questione. In caso di risposta negativa da tutte le strutture la CSC ritiene di non avere altra scelta se non quella attuabile in fase di sentenza da parte del Giudice, di lasciare l'esemplare presso lo Zoo di Napoli, in quanto vi si trova ospitato da giovane età.
Mammiferi	1	Panthera tigris	A	Zoo di Oria	19-mar-02	Sopralluogo ad Oria effettuato il 29 gennaio 2002 (prot. CFS 200100229). Idoneità concessa nell' 84^ CSC del 19/03/02 contestualmente all'affidamento definitivo dell'esemplare di tigre in questione.
Mammiferi	3	Panthera tigris	A	Zoo di Oria	19-mar-02	Sopralluogo effettuato ad Oria il 29 gennaio 2002 (prot. CFS 200100280). Idoneità concessa nell' 84^ CSC del 19/03/02 contestualmente all'affidamento definitivo dei due esemplari di tigre in questione.
Mammiferi	1	Papio (hamadryas) papio	B	Barbetta Romano	19-mar-02	Nella 82^ CSC è stato comunicato dal CFS che l'ESEMPLARE è DECEDUTO.
Rettili	12	Python reticulatus	B	Zoo Project Monte Pulito (PG)	18-apr-02	

## PARERI DELLA CSC RELATIVI ALLE RICHIESTE DI AFFIDAMENTO DI ESEMPLARI VIVI CONSIDERATI PERICOLOSI

Classe	Nr.	SPECIE	All.	Affidatario	Data decisione CSC per affidamento	NOTE
Mammiferi	2	Elephas maximus	A	Zoo Safari di Fasano	9-mag-02	La pratica non risulta tra la documentazione della CSC del 9 maggio 2002 in quanto è stata avanzata oralmente dal CFS. La CSC ha espresso parere favorevole all'affidamento allo Zoosafari di Fasano anche considerando che il dr. Anton Dorresteyn, coordinatore del Programma Europeo (EEP) per l'elefante asiatico, ha reso noto, tramite un commissario della CSC che non ci sono problemi circa tale affidamento in quanto detti animali, date le precarie condizioni di salute, non potranno essere utilizzati nell'ambito del progetto EEP.

CENTRI ABILITATI DALLA COMMISSIONE SC. CITES			
LEGGE 150/92 ART. 6 COMMA 6 E SUCC. MOD.			
	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	RECAPITO TEL.
1	<b>CENTRO TUTELA E RICERCA FAUNA ESOTICA E SELVATICA</b> CONVENZIONATO CON IL MINISTERO del'AMBIENTE	Assoc. Onlus Presidente : Mirca Negrini Via Brento, 9 40037 SASSO MARCONI (BO)	Tel./Fax. 051/847600
2	" ZOOPROJECT "	S.r.L. Spagnolia Loc. MONTE PULITO 06100 PERUGIA	Tel. 075/5054941 Fax. 075/5054942
3	<b>PARCO NATURA VIVA "GARDA ZOOLOGICAL PARK"</b>	Az. Agricola A. Avesani Loc. Figara, 40 37012 BUSSOLENGO (VR)	Tel. 045/7170113 Fax. 045/6770247
4	<b>PARCO ZOO " PAESE DEI BIMBI "</b>	S.n.C. Palanca Orietta e Iole Via Castello di Bracaglione,10 60015 FALCONARA M.ma (AN)	Tel./Fax 071/911312
5	<b>GIARDINO ZOOLOGICO "CITTA' DI PISTOIA"</b>	S.r.L. Amm.re Unico : Galardini Raffaello Via Pieve a Celle,160/a 51030 PISTOIA	Tel. 0573/911219 Fax. 0573/571720
6	<b>PARCO FAUNISTICO "LA TORBIERA"</b>	S.a.S. Proprietario : Francesco Rocca Via Roma, 46 28010 AGRATE CONTURBIA (NO)	Tel. 0322/832136 Fax. 0322/832525
7	<b>PARCO FAUNISTICO "LE CORNELLE"</b>	S.r.L. Proprietario : Angelo F. Benedetti Via Cornelle, 16 24030 VALBREMBO (BG)	Tel. 035/527422-640 Fax. 035/ 528285
8	<b>PARCO NATURALE "VALLE DEL TICINO" PIEMONTESE</b>	Ente Gestione Parco Via Garibaldi, 4 28047 OLEGGIO (NO)	Tel.Fax. 0321/93028-9
9	<b>PARCO ZOO "PUNTA VERDE"</b>	S.r.L. Proprietario : Tiliment Company Via Casabianca 33054 LIGNANO SABBIAADORO (UD)	Tel. 0431/427091 Fax. 0431/427051
10	<b>" PARCO DELLA FAUNA EUROPEA DI POPPI"</b>	Proprietario : Mattoni Roberto Viale Roma, 14/16 52015 PRATOVECCHIO (AR)	Tel. 0575/504541-2 Fax. 0575/504174
11	<b>GIARDINO ZOOLOGICO "CITTA' DELLA DOMENICA"</b>	S.r.L. Spagnolia Loc. MONTE PULITO 06100 PERUGIA	Tel. 075/5054941 Fax. 075/5054942
12	<b>PARCO ZOO "LA RUPE"</b>	S.a.S. Proprietario : R. Locatelli Contrada Fornace 65010 CIVITELLA CASANOVA (PE)	Tel/Fax. 085/845192
13	<b>PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO</b>	Ente Parco Via Tito Livio, 12 00136 ROMA	Tel. 06/35403331 Fax. 06/35403253
14	" BIOPARCO "	S.p.A. Dr. Maurizio Castellani Viale del Giardino Zoologico ,20 00197 ROMA	Tel. 06/3608211 Fax. 06/3207389
15	<b>PARCO ZOO " FERRIERA "</b>	Proprietario : Armando Mancini Via Ferriera , 743 03042 ATINA (FR)	Tel. 0776/610413 Fax. 0776/610972

	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	RECAPITO TEL.
16	WWF OASI " I GHIRARDI "	Oasi Provinciale gestita dal WWF 43043 BORGO VAL DI TARO ( PR )	Tel. 0348/7302379
17	" PARCO VALCORBA "	Proprietario : Degli Agostini Nicoletta Loc. Stroppare 35020 POZZONOVO ( PD )	Tel. 049/ 605820 Fax. 049/ 605909
18	PARCO NATURALE " VALLE DEL TICINO " LOMBARDO	Consorzio Parco Naturale Valle del Ticino Lombardo Via Isonzo, 1 20013 PONTEVECCHIO di MAGENTA ( MI )	Tel. 02/97210 Fax. 02/ 97950607
19	RISERVA NATURALE " VALLE DELL'ORFENTO "	Ufficio Amm.ne Gestione ex ASFD Viale Riviera, 299 65100 PESCARA	Tel. 085/72303 Fax. 085/75484
20	PARCO ZOO " DI SICILIA "	S.r.L. Sogesvi Superstrada Catania Paterno' 95032 BELPASSO ( CT )	Tel. 095/7913333 Fax. 095/7913334
21	RISERVA NATURALE " MONTE CORVO "	Uff.Amm.ne Gestione ex ASFD Via Riviera, 299 65100 PESCARA	Tel. 085/72303 Fax. 085/75484
22	WWF OASI " PALO LAZIALE "	WWF ITALIA Via PO, 25/C 00198 ROMA	Tel. 06/844971
23	PARCO ZOO " BERNEZZO "	Proprietario : Luciano Remigio Via Alpi, 9 12010 BERNEZZO ( CN )	Tel/Fax. 0171/82305
24	" NARVALO "	S.r.L. Narvalo Via Miramare, 63 47838 RICCIONE ( RN )	Tel. 0541/691557 Fax. 0541/606590
25	PARCO FAUNISTICO " POGGIO DELL'ABATINO "	Proprietario : De Marco Antonio Via Capo Farfa, 50 02030 POGGIO SAN LORENZO ( RI )	Tel/Fax. 0765/884472
26	ZOO SAFARI " FASANO "	S.p.A. Leo 3000 72015 FASANO ( BR )	Tel. 080/441.44.55 Fax. 080/442.25.25
27	" SAFARI PARK "	S.r.L. Safor 28050 POMBIA ( NO )	Tel. 0321/956431 Fax. 0321/956401
28	" BIN "	S.a.S.Bin Piazza Garibaldi, 1 38066 RIVA DEL GARDA ( TN )	Tel. 0464/556977 Fax. 0464/552471
29	" ACQUARIO DI GENOVA "	S.p.A. Costa Aquarium Loc. Ponte Spinola 16128 GENOVA	Tel. 010/248.8011 Fax. 010/256.160
30	" OASI DI SANT'ALESSIO "	Società Pavese di Ornitologia Via Cadorna, 2 27016 SANT'ALESSIO ( PV )	Tel. 0382/94139 Fax. 0382/953.940
31	" PARCO FAUNISTICO DEL MONTE AMIATA "	Comunità Montana Monte Amiata Loc. Podere dei Nobili 58031 ARCIDOSSO ( GR )	Tel. 0564/966867 fax. 0564/967720

	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	RECAPITO TEL.
32	"GARABELLO DARIO"	Az. Agricola Garabello Dario Via Nobiei,45 10020 SAN SEBASTIANO PO ( TO )	Tel. 011/9191900
33	"RISERVA NATURALE REGIONALE "LAGO DI PENNE"	Coop. Cogecstre C.da Collalto,1 65017 PENNE ( PE )	Tel. 085/8210615 fax.085/8210377



FALOMI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in data 07-06-2002 con delibera n. 754 la Giunta Regionale del Lazio ha modificato il provvedimento 1609/01 relativo al Piano Regionale Sangue e Plasma;

in seguito a tale atto sono iniziati i colloqui per gli accordi preliminari tra l'amministrazione regionale del Lazio e la CRI per pervenire al previsto protocollo d'intesa;

tali accordi si sono concretizzati nei seguenti punti: 1) sono state individuate le aree di attività del CNTS da trasferire; 2) è stato individuato il personale da trasferire; 3) è stata individuata la sede di destinazione del personale presso l'azienda S. Camillo-Forlanini così come indicato dal decreto ministeriale 27-1-92; 4) è stato previsto un contratto di comodato d'uso gratuito dei locali in cui attualmente si svolge l'attività del CNTS per la durata di un anno; 5) sono state accolte le richieste di tutela previdenziale assistenziale espresse dalle organizzazioni sindacali di categoria;

in data 19-09-2002 l'amministrazione regionale (direzione regionale Servizio sanitario regionale) ha inviato una nota al Ministro della salute in cui si sostiene l'impossibilità di procedere alla formalizzazione del protocollo d'intesa e quindi all'avvio della procedura per il trasferimento del CNTS in mancanza di assicurazioni da parte del Ministero in ordine alla copertura degli oneri derivanti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

cosa intenda fare per agevolare la rapida copertura degli oneri al fine di permettere la formalizzazione del protocollo d'intesa.

(4-03138)

(15 ottobre 2002)

RISPOSTA. – In riferimento al quesito posto circa la formalizzazione del protocollo d'intesa regione Lazio-CRI, si comunica che questo è stato firmato il 15 novembre 2002, con decorrenza dal 1° dicembre 2002.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

CURSI

(17 gennaio 2003)

GARRAFFA. – *Ai Ministri delle comunicazioni, del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

la vertenza Blu dovrebbe definirsi entro il 31 luglio 2002;

è necessario monitorare giornalmente la situazione aziendale;

è utile avviare un tavolo istituzionale permanente;

come è noto circa 2000 dipendenti rischiano di perdere il posto di lavoro;

nel Call Center di Palermo la Blu ha sostituito i contratti di formazione lavoro in scadenza indicando agli stessi lavoratori l'iscrizione alla

agenzia Man Power sostituendo i contratti di formazione lavoro con contratti di lavoro interinale (trisettemanali per un massimo di due mesi);

sulla vicenda le istituzioni siciliane e quelle comunali sono state costantemente allertate dalle maestranze e dai sindacati;

in data 28 febbraio 2002 lo scrivente ha inoltrato l'interrogazione con richiesta di risposta scritta 4-01641 per la quale non risulta ad oggi nessun riscontro,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza che circa 40 lavoratori della Nortel, di cui la maggior parte sono laureati in ingegneria elettronica, hanno ricevuto comunicazione verbale dell'approssimarsi della risoluzione del rapporto di lavoro a seguito della crisi che investe la Blu essendo la società canadese Nortel una delle strutture a fornire al quarto gestore (Blu) servizi (chiavi in mano realizzando siti o stazioni radio-base) e se, tenuto conto di quanto sopra esposto, non ritengano di prendere in considerazione, in caso di auspicata soluzione positiva per i lavoratori della Blu, di inserire nella trattativa una clausola che dia ai 40 dipendenti Nortel la possibilità di operare nella struttura o nelle strutture che dovrebbero assorbire o acquisire la struttura Blu ed i dipendenti.

(4-02460)

(20 giugno 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che nel maggio 2002 l'amministratore delegato della società Blu ha presentato a questo Ministero il progetto di piano di cessione dell'azienda che prevede la cessione della società attraverso un *break up* degli *assets* alle società Wind, Omnitel e H3G nonché la vendita della società a Telecom o società del suo gruppo.

Tale piano è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Blu e condiviso da tutti gli azionisti della società, vale a dire Sitech Autostrade (32%), BT (29%), Edizione Holding (9%), Distacom (9%), BNL (7%), Gruppo Caltagirone (7%), Italgas (7%), mentre il memorandum è stato contestualmente inviato alle Autorità di controllo e regolamentazione italiane ed europee per le necessarie analisi.

Le offerte, nel loro complesso, sono state armonizzate e analizzate in modo da rendere possibile una valorizzazione della Società e dei suoi *assets* industriali e finanziari, mentre la salvaguardia dell'occupazione è stata una delle direttrici importanti del modello di cessione messo a punto dagli amministratori.

L'operazione è stata notificata alla Commissione Europea in quanto rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento comunitario n. 4064/89 e l'operazione stessa è stata considerata compatibile con il mercato comune senza che la Commissione ritenesse opportuna l'apertura della seconda fase della procedura, in considerazione degli impegni presentati dalle parti, volti a rimuovere i problemi concorrenziali inizialmente rilevati.

È stata, pertanto, approvata la proposta di Edizione Holding di vendere separatamente i rami di azienda di Blu in considerazione del fatto che l'eccezionale situazione prodottasi nella società in parola faceva, comunque, prevedere l'uscita dal mercato di tale operatore in un breve lasso di tempo.

In tale contesto, la Commissione ha ritenuto necessario prevenire il rafforzamento dell'operatore dominante TIM sul mercato delle comunicazioni mobili (GSM) ed ha, allo scopo, richiesto agli operatori interessati una serie di misure riguardanti un utilizzo equo e non discriminatorio dei siti e delle frequenze.

La medesima Commissione ha, quindi, convenuto che le proposte di Edizione Holding siano in linea con il principio di proporzionalità nella misura in cui consentono che le dismissioni delle attività di Blu vengano effettuate in modo da rafforzare anche le posizioni degli altri operatori (Wind, Vodafone Omnitel e H3G).

Da parte sua TIM si è impegnata a consentire l'accesso ai siti oggetto di acquisizione agli operatori che ne faranno richiesta, soprattutto a quelli interessati alla fornitura del servizio UMTS, a condizioni commerciali.

Per quanto riguarda invece le frequenze attualmente utilizzate da Blu, la Commissione ha manifestato l'esigenza che, nell'ambito della riassegnazione dell'intero spettro di frequenze utilizzabili per il servizio UMTS, esse vengano attribuite dalle autorità competenti in maniera non discriminatoria.

In ogni caso le dismissioni dei quattro rami di azienda prevedono l'assorbimento da parte degli operatori acquirenti dei dipendenti di Blu.

A completamento di informazione si fa presente che l'operazione Wind-Blu è stata esaminata dalla Commissione in quanto rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento comunitario sulle concentrazioni, ed è stata autorizzata il 12 settembre 2002; le operazioni Telecom Italia Mobile/Blu e Vodafone Omnitel/Blu sono state autorizzate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato il 26 settembre 2002, mentre l'operazione di acquisizione H3G-Blu non risulta soggetta agli obblighi di notificazione in quanto non supera le soglie di fatturato previste dall'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

*Il Ministro delle comunicazioni*

GASPARRI

(16 gennaio 2003)

IOVENE. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* –  
Premesso:

che la legge regionale n. 20 del 3 agosto 1999 ha istituito l'Arpascal, Agenzia regionale per il controllo dell'ambiente della Calabria;

che, nonostante gli organi costitutivi siano stati nominati dal Presidente della Giunta Regionale della Calabria nell'aprile 2000, l'Agenzia,

anche per un'incompleta osservanza del dettato di legge, è ancora oggi non funzionante perché senza braccia operative;

che contemporaneamente la Giunta non ha provveduto, così come stabilisce l'articolo 15 della normativa, ad assegnare all'Arpacal il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature e la relativa dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione (PMP) e di quei servizi della Asl adibiti alle attività e compiti assegnati all'Agenzia;

che a causa di tale situazione al Direttore Generale dell'Agenzia è mancato il supporto tecnico, amministrativo e logistico necessario per avviare in maniera concreta e razionale il percorso di crescita e sviluppo dell'Arpacal;

che gli operatori dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), ex laboratori igiene e profilassi, in una assemblea regionale a Lamezia Terme si sono riuniti in un coordinamento regionale degli operatori del settore;

che gli operatori dei PMP lamentano, in una lettera inviata al presidente Chiaravalloti, che a causa del mancato trasferimento all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delle strutture, attrezzature e personale dei PMP la Calabria rischia di perdere 77 miliardi di fondi se gli stessi non transiteranno entro il 31 dicembre 2001;

che il prossimo 17 dicembre si aprirà a Bologna la quinta conferenza nazionale del sistema ANPA, ARPA e APPA, appuntamento annuale dei soggetti preposti ai controlli, alla difesa ed alla prevenzione ambientale a livello nazionale e locale;

considerato:

che attualmente il comitato regionale di indirizzo sta discutendo di un regolamento previsto dalla legge e predisposto dal Direttore Generale dell'Arpacal sul quale le organizzazioni dei lavoratori, CGIL, CISL e UIL hanno chiesto delle correzioni ritenute necessarie per rendere l'Agenzia più snella e facilmente operativa;

che i presidi multizonali di prevenzione si occupano, oltre che della tutela dell'ambiente, di controllo degli alimenti, degli antiparassitari, degli stupefacenti, del controllo tecnologico di sicurezza degli impianti industriali in tutte le aziende;

che ad un anno dalla tragedia di Soverato, frutto della pessima gestione del territorio, la piena operatività dell'Agenzia avrebbe rappresentato un primo segnale concreto della volontà delle istituzioni di imprimere una svolta alla politica ambientale della Calabria;

che, mentre in molte altre regioni italiane le Agenzie regionali per l'ambiente sono pienamente al lavoro, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, ANPA, è stata di recente commissariata aprendo in questo modo un varco allo smantellamento delle politiche ambientali avviate negli anni scorsi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno attivarsi al fine di risolvere i problemi che impediscono il funzionamento dell'Agenzia regionale per il controllo dell'ambiente dotando così anche la Calabria di uno strumento efficace per la difesa dell'ambiente e del territorio;

se non si ritenga opportuno intervenire per sbloccare il trasferimento degli operatori dei presidi multizonali di prevenzione (PMP) all'Agenzia per la protezione dell'ambiente entro il 31 dicembre 2001 al fine di non far perdere alla Calabria i 77 miliardi di finanziamento previsti.

(4-00967)

(27 novembre 2001)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dal senatore Iovene sul mancato funzionamento dell'ARPA della Calabria si inviano gli elementi di risposta.

Il Presidente della Giunta Regionale, onorevole Giuseppe Chiaravalloti, il giorno 11 settembre 2002 ha esaminato il decreto n. 137 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria il 16 ottobre 2002, con il quale trasferisce le risorse economiche, strumentali ed umane degli ex dipendenti dei presidi multizonali di prevenzione all'ARPA della Calabria.

Con la delibera della Giunta Regionale del 27 dicembre 2001, n. 1176, è stato approvato il Regolamento dell'Agenzia e con delibera n. 370 del 14 maggio 2002 è stata approvata l'integrazione ed il completamento del Regolamento dell'ARPA della Calabria, già precedentemente concordata con le organizzazioni sindacali e positivamente valutata dal Comitato d'indirizzo.

Pertanto l'ARPA della Calabria è pienamente operativa.

*Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*

MATTEOLI

(9 gennaio 2003)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

Il 16 agosto 2002 è avvenuto un incidente nei Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso che ha provocato la fuoriuscita di trimetil benzene. La sostanza si è riversata nel torrente Mavone; nessuno ha informato dell'accaduto gli enti locali e le aziende interessate e la stessa Arta (Azienda regionale tutela ambientale) è venuta a conoscenza del fatto con notevole ritardo;

il WWF ha prodotto *dossier* e altri documenti sulla presenza di sostanze pericolose all'interno dei laboratori e al susseguirsi di fuoriuscite di olio minerale misto a trimetil benzene dal 1993 al 2000. Da questi documenti si rileva che l'1,2,4 trimetil benzene ha:

attività neurotossica (sul sistema nervoso centrale) anche a bassissime dosi (100 p.p.m.) con effetti persistenti nel tempo anche dopo un'esposizione acuta (come quella derivante da questo incidente);

alterazioni permanenti nel comportamento;

lesioni polmonari dopo una esposizione cronica a questa sostanza;

alterazioni nella composizione del sangue;  
depressione del ritmo respiratorio;  
evidenza di cancerogenicità;  
evidenze di danni agli apparati riproduttivi e allo sviluppo del feto;

gli effetti derivanti dall'esposizione a questa sostanza sono simili a quelli denunciati dagli abitanti di Casale S. Nicola (nausea, mal di testa) e, secondo l'EPA, si verificano per esposizioni a concentrazioni di 5.000-9.000 ppm di questa sostanza. Pertanto questi cittadini potrebbero essere stati esposti ad una concentrazione acuta molto elevata rispetto alle soglie di tossicità, anche con effetti persistenti, riportate dagli studi finora pubblicati. Alcuni autori suggeriscono che i lavoratori non dovrebbero essere esposti a dosi 10 p.p.m. sui luoghi di lavoro;

rispetto alla sicurezza dei laboratori sotterranei il WWF rileva che nei laboratori verranno stoccate 1.250 tonnellate di 1,2,4 trimetil benzene e se è bastato un «errore umano» e una «piccola» perdita (di 50 litri secondo l'INFN) per mettere in crisi le tanto decantate misure di sicurezza certificate dall'ISO dei laboratori, ci si chiede cosa potrebbe accadere con una perdita più grande;

non è il primo incidente verificatosi nei laboratori ma solo il primo ad essere stato divulgato pubblicamente dai responsabili dei laboratori che in questi mesi hanno prima negato la presenza di sostanze pericolose per poi doverlo ammettere dopo il primo *dossier*, sostenendo che non potevano però esservi fuoriuscite. Dopo il secondo *dossier* hanno dovuto ammettere che vi erano state perdite, definite però come «trascurabili». Per tutte le ragioni sopra esposte il WWF sta preparando un terzo esposto relativo a questo incidente perché siano perseguite eventuali responsabilità a tutti i livelli, compresi gli organismi di controllo;

in attesa che la Commissione d'inchiesta (richiesta dai rappresentanti del Partito della Rifondazione comunista e della Margherita in Consiglio Regionale) accerti la corrispondenza dei fatti e degli avvenimenti individuando le responsabilità ai vari livelli per garantire ai Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso di continuare la propria attività in tutta sicurezza e per garantire i cittadini abruzzesi da conseguenze pesanti derivanti dall'incidente verificatosi il 16 agosto 2002 e da possibili incidenti futuri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire immediatamente per:

sgomberare i laboratori da tutte le sostanze che possono interagire con l'acqua, viste anche le carenze nella sicurezza dei laboratori;

controllare i documenti amministrativi in possesso dell'INFN relativi alle sostanze presenti nei laboratori e alle variazioni quantitative nel tempo sia per verificare l'esatto ammontare della perdita sia per costituire un chiaro elenco con i relativi quantitativi da tenere aggiornati e da comunicare a tutte le istituzioni interessate alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente (compresi i sindaci);

verificare l'eventuale uso o rilascio accidentale di altre sostanze nel corso dell'incidente.

(4-02984)

(24 settembre 2002)

TURRONI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*

– Premesso che:

in data 16 agosto 2002 all'interno dei laboratori dell'Istituto di fisica nucleare sotto il Gran Sasso è accaduto un incidente durante un esperimento «borexino»;

in questo esperimento sono state impiegate 1250 tonnellate di pseudocumene, una sostanza chimica costituita da un liquido incolore infiammabile, irritante e potenzialmente pericoloso per i persistenti effetti sugli ambienti acquatici;

la quantità di detta sostanza che dovrebbe essere collocata nei laboratori è pari a circa un 1/5 dell'intera quantità importata dagli USA in un anno;

oltre lo pseudocumene nei laboratori sono presenti 100 tonnellate di cloruro di gallio, di cui appena 2 millesimi di grammo in un litro di aria sono mortali, tonnellate di oli e altre sostanze;

nell'incidente 50 litri di pseudocumene sono finiti in un pozzetto di drenaggio delle acque reflue e da lì in un torrente che attraversa la località Casale San Nicola, frazione di Isola del Gran Sasso;

immediatamente il piccolo corso d'acqua è diventato bianco e numerose persone hanno cominciato a sentirsi male;

a tutt'oggi non è stata data notizia dell'incidente lasciando all'oscuro i cittadini residenti sulla reale gravità del disastro ambientale;

i vertici del laboratorio hanno ritenuto opportuno avvertire le autorità competenti dopo 24 ore dall'accadimento dei fatti;

il Presidente della regione Pace ed il direttore Bettini si sono limitati a riferire molto genericamente che non sussisteva alcun rischio, nonostante i malori accusati dagli abitanti di una frazione di Isola e l'evacuazione immediata del proprio locale a cui è stato costretto per motivi di sicurezza un ristoratore della zona, e che «l'errore era dovuto ad una leggerezza, imputabile ad alcuni scienziati americani che, nonostante l'assenza di personale tecnico, hanno portato avanti il test con azioni non previste dalle procedure operative dell'esperimento stesso»,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti in premessa e quale sia la sua valutazione;

quali siano i motivi che inducono i laboratori dell'Istituto di fisica nucleare del Gran Sasso all'uso di quantità così alte di pseudocumene vista l'alta pericolosità della sostanza chimica;

come sia possibile che un esperimento di tale portata sia stato effettuato con una tale leggerezza senza l'ausilio e il controllo del personale tecnico come se la sicurezza degli ottocentomila abruzzesi che utilizzano

le acque del Gran Sasso possa passare in secondo ordine rispetto alla volontà dei ricercatori americani di effettuare gli esperimenti;

se siano stati effettuati accertamenti e da chi in ordine all'inquinamento provocato dall'incidente e quali siano i risultati;

alla luce di quali elementi di conoscenza il Presidente della regione possa sostenere che «fortunatamente non ci sono stati danni alle persone, all'ambiente e alle sorgenti» nonostante i citati malori dei residenti e l'emissione da parte del sindaco di Isola del Gran Sasso di un'ordinanza con cui vieta l'utilizzo per qualsiasi scopo delle acque del torrente Fosso di Corno fin quando non ci saranno i risultati delle analisi.

(4-03069)

(3 ottobre 2002)

RISPOSTA. (\*) – Con riferimento agli atti di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, dopo aver consultato l'ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) dell'Abruzzo, si fa presente che, sulla base di quanto affermato dai vertici dell'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) l'incidente cui si fa riferimento può essere considerato un evento sporadico di sversamento di 50 litri di pseudocumene.

Tale sostanza, secondo quanto riportato nella scheda tecnica pubblicata dall'EPA (l'Agenzia di Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti), è un composto scarsamente solubile che tende a concentrarsi in sospensione sul pelo libero dell'acqua. Inoltre, è estremamente volatile e, nel giro di poche ore, evapora completamente.

Subito dopo l'incidente sono stati effettuati degli accertamenti da parte dell'ARTA dell'Abruzzo che ha prodotto quattro relazioni tecniche. Sulla base di tali accertamenti è risultato che:

la presenza di pseudocumene è stata riscontrata all'uscita delle condotte delle acque chiare, lato Teramo, nei giorni successivi all'incidente. Peraltro, il transito del prodotto è stato accertato lungo il corso d'acqua che attraversa il paese di Casal S. Nicola posto nelle immediate vicinanze dell'uscita del traforo autostradale lato Teramo. Il prodotto è stato riscontrato anche in alcuni campioni di sedimento prelevati nei pressi dello scarico delle acque autostradali e dell'INFN lato Teramo:

in un campione costituito dalle acque di stillicidio, acque dei dreni all'interno delle pareti delle gallerie del laboratorio, prelevato in data 4 ottobre 2002, si è rilevata la presenza di pseudocumene in concentrazione di 0,006 mg/l, inferiore ai limiti previsti dal decreto legislativo n. 152 del 1999 per lo scarico in corpi d'acqua superficiali (limite 0,2 mg/l);

lo pseudocumene non è stato riscontrato nell'acqua prelevata presso il pozzetto sito all'esterno della galleria di servizio del Consorzio acquedottistico ACAR;

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.



tutti i controlli effettuati alle acque in ingresso e in uscita al potabilizzatore di Colvecchio di Montorio con cadenza pressoché giornaliera hanno evidenziato sempre «non rilevabilità dello pseudocumene»;

le analisi su un campione di sedimento prelevati presso l'invaso di Villa Vomano gestito dal Consorzio Bonifica Nord hanno dato esito negativo per pseudocumene;

i controlli effettuati in diversi punti dell'asta Mavone-Vomano nei giorni successivi all'incidente hanno dato tutti esito negativo;

l'esame su un campione prelevato in data 21 agosto 2002 allo sbarramento di Val Vomano, punto in cui le acque del fiume Vomano vengono captate dal Consorzio di Bonifica per uso irriguo, ha dato esito negativo per pseudocumene.

Nell'ambito della collaborazione tra agenzie ambientali, l'ARTA Abruzzo e l'APPA della provincia autonoma di Trento stanno conducendo uno studio sulla valutazione dell'indice della funzionalità fluviale (IFF) lungo il fiume Mavone.

Nell'ambito della collaborazione del Sistema Agenziale l'APAT ha predisposto insieme all'ARTA dell'Abruzzo un programma di indagini da svilupparsi principalmente lungo l'asta Mavone-Vomano, dove s'intende realizzare un modello di dispersione di contaminanti nelle aste fluviali avente come sorgente la rete delle acque chiare dei laboratori, al fine di ricostruire, a partire da condizioni note, l'evoluzione di un «incidente di riferimento» ed il suo raggio d'influenza.

L'evento incidentale ha inoltre indotto la Presidenza della Giunta Regionale dell'Abruzzo ad istituire, con deliberazione n. 790 dell'11 settembre 2002, un gruppo di lavoro interdisciplinare per la valutazione e l'analisi dei rischi dipendenti dalle attività del laboratorio nazionale del Gran Sasso. A tale gruppo partecipano i seguenti Enti: l'APAT, l'ARTA dell'Abruzzo, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise, la Regione Abruzzo, l'INFN-Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, le ASL di Teramo e L'Aquila, il Consorzio Acquedottistico «ACAR» di Teramo e «La Ferriera» di L'Aquila, il Ministero della salute, l'Istituto Superiore della Sanità, l'ISPESL.

Il Gruppo di Lavoro ha un mandato più ampio rispetto all'incidente in sé, in quanto gli è stato attribuito il compito di fornire, da una parte una valutazione e un'analisi dei rischi legati alla presenza del laboratorio INFN e, dall'altra, un monitoraggio teso a definire possibili scenari di impatto legati a malfunzionamenti all'interno dello stesso laboratorio, con particolare riferimento alle risorse idriche. Sono previste, infatti, le seguenti attività:

a) sviluppare un sistema di analisi dei rischi dei processi e delle sostanze/preparati utilizzati all'interno del laboratori del Gran Sasso;

b) predisporre un piano di monitoraggio per l'ambiente, con particolare riferimento alle risorse idriche;

c) realizzare un sistema di avviso d'urgenza in caso di incidenti;

d) predisporre la relativa «scheda» di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori *ex* decreto legislativo n. 334 del 1999;

e) predisporre il Piano di emergenza interno ed il Piano di emergenza esterno.

Il Gruppo di Lavoro dovrà predisporre un documento che sarà oggetto di consultazione con le Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, con l'U.P.A., l'A.N.C.I., l'U.N.C.E.M., le Prefetture di Teramo e L'Aquila, l'ATO, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Autorità militari e di Pubblica Sicurezza ed altri eventuali soggetti portatori di interessi specifici.

*Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*

MATTEOLI

(9 gennaio 2003)

MALABARBA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la società Poste Italiane spa ha concordato con le organizzazioni sindacali l'introduzione dell'istituto dell'apprendistato come strumento utile al conseguimento delle competenze per lo svolgimento delle attività lavorative;

i progetti relativi all'apprendistato e quelli decentrati sono stati approvati dalle competenti direzioni provinciali del lavoro;

i contratti d'apprendistato sono stati stipulati ai sensi, e per gli effetti, dell'art.16 della legge n. 196 del 1997 e dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 gennaio 2001;

i contratti d'apprendistato sono a tempo pieno ed avranno la durata di trentasei mesi e alla conclusione del periodo lavorativo sarà consegnato al lavoratore un attestato, la qualifica conseguita e la relativa annotazione sul personale libretto di lavoro,

si chiede di sapere:

quali siano le prospettive occupazionali, in Poste Italiane, per gli apprendisti portalettere dopo i trentasei mesi di formazione;

perché il personale, apprendista portalettere, sia obbligato dall'azienda a svolgere lavoro a cottimo, correlato alla produttività o comunque incentivato nell'orario d'obbligo di lavoro contrattuale, nonostante il divieto previsto dall'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 gennaio 2001, lettera C – trattamento normativo – comma 2, che recita: «Non sono tuttavia consentiti il lavoro a cottimo, o comunque incentivato, il lavoro notturno, nonché il lavoro straordinario».

(4-03034)

(1° ottobre 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statuari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che, ultimato il periodo di apprendistato, ai sensi dell'articolo 27 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente, alla presenza dei requisiti richiesti e qualora ricorrano idonee condizioni tecniche, organizzative e produttive, l'Azienda ha facoltà di procedere alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Poste Italiane s.p.a. ha comunicato, inoltre, che un'eventuale decisione relativa al futuro occupazionale del personale assunto con contratto di apprendistato potrà essere valutata soltanto al completamento del periodo di 36 mesi previsto per tale tipologia contrattuale.

La concessionaria in relazione alle prestazioni di lavoro svolte dal personale in argomento ha precisato inoltre che, in conformità al citato articolo 27 (lettera C, punto 1), non sono affidati agli apprendisti lavori a cottimo o comunque incentivati né prestazioni di lavoro straordinario e/ o notturno che viene eseguito dalle ore 22,00 alle ore 06,00.

In conclusione, l'Azienda ha evidenziato che il personale assunto con contratto di apprendistato può essere utilizzato soltanto, come spesso accade, per la copertura di «areole», ossia per effettuare, durante il normale orario di lavoro, il recapito della corrispondenza, di competenza di altri portalettere momentaneamente assenti dal servizio, a fronte di una corrispondente maggiorazione retributiva.

*Il Ministro delle comunicazioni*

GASPARRI

(18 gennaio 2003)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in data 8 settembre 2002 è stato emesso il decreto di inidoneità totale e permanente al servizio per ragioni di salute, con decorrenza dal 27.7.2002, nei confronti della professoressa Luciana Salvatori, insegnante di ruolo presso l'Istituto d'Arte di Pomezia;

fino ad oggi l'amministrazione dell'Istituto non ha provveduto a fornire all'interessata la documentazione necessaria da presentare al Centro Servizi Amministrativi, senza peraltro motivare tale negligenza, creando grave nocumento alla professoressa,

si chiede di sapere quale intervento si intenda realizzare per garantire il corretto funzionamento di un'amministrazione scolastica, tenuta per legge ad adempimenti precisi e temporalmente definiti.

(4-03243)

(5 novembre 2002)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto riferito dal Dirigente scolastico dell'Istituto d'Arte di Pomezia in merito alla professoressa Luciana Salvatori.

La professoressa in parola ha ricevuto il diretto invito del Dirigente scolastico - in data 19 settembre 2002 - per la notifica dei decreti n. 35142 (dispensa dal servizio) e n. 34753 (diniego legge n. 335 del 1995), entrambi datati 8 settembre 2002, emanati dall'ufficio scolastico provinciale per il Lazio - Ufficio IX.

La professoressa Salvatori si è presentata in Istituto per la notifica dei suddetti decreti in data 25 settembre 2002 ed alla data dell'8 ottobre 2002 ha restituito solo una parte dei documenti necessari per accedere al trattamento di quiescenza e previdenza normale.

In data 28 ottobre 2002, reperita tutta la documentazione ed esaminate le pratiche degli anni di servizio prestati nell'Istituto - dall'anno scolastico 1983-1984 all'anno scolastico 2001-2002 -, effettuati i conteggi dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia concessi, dei periodi di assenza usufruiti a qualunque titolo senza retribuzione o con retribuzione ridotta (certificati che la docente non era in grado di produrre né di autocertificare), è stata effettuata da parte dell'Istituto d'Arte di Pomezia la spedizione del carteggio completo all'INPDAP ed a questa Amministrazione con raccomandate rispettivamente n. 1192289362 e n. 1192289363.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,  
l'università e la ricerca*

APREA

(17 gennaio 2003)

MALABARBA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il signor Nicolino Sorbo, attualmente ristretto nella Casa di Reclusione Rebibbia Penale, è detenuto dal 1983 e ha visto progressivamente aggravarsi le sue condizioni di salute;

in particolare sei mesi dopo il suo arresto si è ammalato di una forma grave di autismo e depressione;

durante la sua detenzione è stato più volte ricoverato in ospedali psichiatrici giudiziari;

oggi la sua malattia si è ulteriormente aggravata tanto da essere in una fase oramai molto grave;

egli ha infatti contratto un tumore al cervelletto e gli sono state riscontrate placche di sclerosi multipla; ciò determina difficoltà motorie, di ragionamento, di espressione. Egli appare del tutto estraniato dal mondo reale;

lo scorso settembre è stato ricoverato in luogo esterno di cura, ma dopo una sola settimana è ritornato in carcere in quanto i medici ritenevano di non poter far niente per lui,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per tutelare il diritto alla salute del signor Sorbo.

(4-03265)

(5 novembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che il detenuto Nicolino Sorbo è stato tratto in arresto il 6 aprile 1983 e condannato per i reati di estorsione, violenza, oltraggio, danneggiamento, rapina, detenzione e porto abusivo d'armi, omicidio, furto; il fine pena è fissato al 21 febbraio 2008.

Al momento dell'arresto, la Questura competente segnalò che il Sorbo apparteneva all'organizzazione criminale di stampo camorristico denominata «Nuova camorra organizzata».

Allo stato, il Sorbo si trova ristretto presso la casa di reclusione di Roma-Rebibbia, a seguito di assegnazione disposta in accoglimento di un'istanza in tal senso presentata dallo stesso e dal fratello, detenuto nel medesimo istituto.

Per quanto attiene alle sue condizioni di salute, si rappresenta che è affetto da «psicosi schizofrenica»; per tale patologia è stato assegnato alla sezione per minorati psichici annessa all'istituto di Rebibbia, al fine di ricevere le cure ed il trattamento previsto ai sensi dell'articolo 111, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

Inoltre, gli sono state diagnosticate le seguenti patologie:

- sindrome demielinizzante multifocale;
- ipertensione arteriosa;
- sospetto neurinoma dell'acustico sinistro.

Per le patologie da cui è affetto il detenuto riceve tutta la necessaria assistenza attraverso i presidi sanitari dell'istituto nel quale si trova (guardia medica per 24 ore giornaliera, neurologo, psichiatra); inoltre, ove necessari, viene ricoverato presso strutture ospedaliere all'uopo attrezzate.

Si evidenzia, inoltre, che le patologie di tipo psichiatrico si sono presentate già nei primi anni di carcerazione. Infatti, agli atti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria vi è una relazione risalente al 1999 redatta da uno psicologo ove si dà atto che il Sorbo ha sempre sofferto di «sensi di impotenza e di alienazione mentale»

Peraltro, il citato detenuto è stato anche sottoposto ad osservazioni psichiatriche *ex* articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, le quali hanno confermato un disturbo della personalità e turbe psichiche e psichiatriche tali, tuttavia, da non consentirne la classificazione come totalmente incapace di intendere e di volere. Dall'11 novembre 2002 il detenuto si trova ricoverato presso l'ospedale romano «Sandro Pertini»; vi era già stato, per accertamenti e cure, dal 3 al 13 settembre 2002 e dal 22 settembre al 7 ottobre 2002.

Si ritiene opportuno evidenziare che la Direzione della Casa di reclusione di Roma-Rebibbia è stata invitata a monitorare continuamente le condizioni di salute del detenuto e che presso il Tribunale di sorveglianza di Roma è in corso di istruttoria la pratica riguardante il differimento, nei suoi confronti, dell'esecuzione della pena per motivi di salute, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 684 del codice di procedura penale.

*Il Ministro della giustizia*

CASTELLI

(17 gennaio 2003)

---

MALENTACCHI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

la provincia di Massa Carrara ha autorizzato la società AXAFF srl (affittuaria dell'impianto Verpan spa – ex Panda), di Villafranca Lunigiana, ad utilizzare, fino al 31 marzo 2003, il rifiuto identificato con il codice Cer 030105 (comprensivo del «polverino») come combustibile alternativo per la produzione di calore;

nel maggio del 2001 e nell'ottobre dello stesso anno, la provincia di Massa Carrara autorizzava la ditta Verpan spa all'autosmaltimento del rifiuto identificato con il codice Cer 030102 (segatura);

dette autorizzazioni fanno riferimento a una deliberazione, la 1447 del 1998 che non è più in vigore in Toscana in quanto è stata sostituita del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 32/r del 17.7.2001 che ha introdotto specifiche procedure per l'autorizzazione ai nuovi impianti di gestione rifiuti soggetti a procedure ordinarie e/o semplificate; inoltre si fonda su codici Cer (Codice Europeo Rifiuti) non più in vigore;

la situazione occupazione ed economica dello stabilimento ex Panda ora Axaff è stata oggetto di una seduta straordinaria aperta del Consiglio comunale di Villafranca in Lunigiana mentre le associazioni ambientaliste della zona hanno più volte denunciato l'emergenza ambientale e i gravi pericoli per la salute della popolazione villafranchese a causa delle emissioni provenienti dallo stabilimento;

l'azienda sta utilizzando rifiuti quali combustibile alternativo per la produzione di calore con la conseguenza dell'esistenza di fatto in Lunigiana di emissioni analoghe a quelle degli impianti di incenerimento rifiuti e quindi con possibili inquinanti da parte di sostanze pericolose quali formaldeide, diossine e Pcb,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente disporre una indagine sull'attività di smaltimento rifiuti da parte dello stabilimento ex Panda;

se non ritenga opportuno intervenire per verificare se le autorizzazioni concesse dalla provincia di Massa Carrara siano rispettose della legge vigente in materia di salvaguardia ambientale e smaltimento rifiuti.  
(4-02940)

(18 settembre 2002)

RISPOSTA. – In merito a quanto richiesto con l'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, sulla scorta delle informazioni rese dalla provincia di Massa-Carrara, si rappresenta che il Servizio aria di tale provincia ha concesso l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 15/A del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, alla ex ditta Panda in data 13 luglio 1995 con determinazione n. 754, prescrivendo limiti alle emissioni indicati dalla normativa per la tipologia del ciclo produttivo dichiarata dall'azienda. Al fine di effettuare un maggior controllo sull'azienda (per quanto concerne le emissioni in atmosfera), ha richiesto all'ARPAT di Massa di intensificare le verifiche sui camini, nonché di allargare la tipologia degli inquinanti da ricercare.

Infine, per valutare l'impatto delle emissioni sullo stato dell'ambiente sono state effettuate diverse campagne di monitoraggio della qualità dell'aria imposto dalla vigente normativa.

La provincia prende atto che nelle determinazioni del settore sopra richiamato si parla erroneamente di autosmaltimento, fra cui il decreto Ronchi comprende «l'incenerimento» (D10), mentre le operazioni svolte si devono definire autorecupero, e, in particolare, «utilizzo come combustibile o come altro mezzo per produrre energia» (R1).

Rappresenta, quindi, che nell'impianto di termovalorizzazione della ex ditta Panda ha luogo il recupero energetico dei rifiuti finalizzato all'autoapprovvigionamento (il calore prodotto viene utilizzato per l'essiccazione dei prodotti).

Aggiunge che nelle determinazioni è effettivamente citata la dichiarazione della Giunta regionale n. 1477 del 1998, sostituita con la dichiarazione della Giunta regionale n. 32/r del 2001, ma che entrambi i documenti rispecchiano quanto imposto dal decreto Ronchi e i loro contenuti non sono difformi.

Precisa che l'affermazione che i codici CER dei rifiuti non sarebbero più in vigore non corrisponde al vero, in quanto i codici sono stati aggiornati con la direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002 e il codice CER 030105 è uno di quelli entrati in vigore con la citata direttiva, la

quale fornisce indicazioni utili per l'applicazione dei nuovi codici introdotti dal nuovo elenco europeo dei rifiuti.

*Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*

MATTEOLI

(9 gennaio 2003)

MARTONE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la Regione Liguria, con decreto di Giunta n° 3282 del 29/2/99, aveva stanziato per il comprensorio del Tigullio la somma di 700 milioni di lire come finanziamento per la costruzione di un canile a livello comprensoriale che avrebbe dovuto far fronte ai problemi del randagismo locale;

la normativa regionale prevedeva la data del 20 aprile 2001 come termine ultimo per l'inizio dei lavori, oltre il quale il contributo regionale sarebbe stato dirottato per altre destinazioni;

i comuni interessati del comprensorio non riuscirono a trovare un accordo per la costruzione dell'impianto nei tempi previsti dal decreto regionale perdendo così la possibilità di usufruire del finanziamento;

considerato che:

nel comprensorio del Tigullio non esiste una struttura pubblica che possa organizzare il ricovero dei cani randagi ai sensi della legge regionale di riferimento;

*in loco* solo il mondo dell'associazionismo zoofilo ed animalista, coadiuvato da privati cittadini sensibili al problema, ha permesso fino ad oggi di offrire ricovero alle migliaia di animali randagi,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare affinché venga risolto il grave problema del randagismo nel comprensorio del Tigullio;

quali siano stati i motivi per cui gli amministratori dei comuni interessati al finanziamento non sono giunti ad un accordo per progettare e programmare l'inizio dei lavori della struttura nei termini stabiliti dalla delibera regionale, perdendo così lo stanziamento;

se non si ritenga opportuno avviare delle indagini per accertare inadempienze da parte degli amministratori interessati o eventuali omissioni.

(4-01479)

(15 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.



Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della regione Liguria, per il tramite dell'Ufficio territoriale del governo di Genova.

A seguito dell'emanazione della legge regionale n. 23 del 2000 con la quale si recepiscono le disposizioni della legge-quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo (legge n. 281 del 1991), la regione Liguria ha provveduto ad attuare e porre in essere una serie di iniziative per una logica e progressiva attuazione pratica delle direttive espresse nella legge stessa.

La predetta legge regionale prescrive, tra l'altro, le competenze della regione in materia di animali da affezione e prevenzione dal randagismo e stabilisce le competenze rispettivamente in capo a province, comuni, Aziende sanitarie locali.

Dalle notizie assunte dall'Amministrazione regionale, risulta che il comune di Chiavari avrebbe trasmesso, a tal proposito, copia degli atti e provvedimenti del procedimento amministrativo inerenti la realizzazione della struttura di ricovero per animali abbandonati o ritrovati, in ossequio a quanto stabilito dalla regione medesima (decreto del dirigente del Servizio igiene pubblica e veterinaria della regione Liguria n. 3282 del 29 dicembre 1999 avente ad oggetto «Legge regionale n. 24 del 3 marzo 1999, n. 16. Contributo regionale per il risanamento o la costruzione di strutture di ricovero per cani lire 700.691.000 – Assegnazione fondi anno 1999»).

Il comune di Neirone avrebbe confermato la disponibilità di un'area sita nel proprio territorio per la realizzazione del canile comprensoriale.

Il predetto ente ha, comunque, ritenuto opportuno precisare che il fenomeno del randagismo nel territorio dell'azienda Unità sanitaria locale Chiaverese, che comprende tutto il Tigullio, risulta essere di proporzioni limitate in quanto, vista la documentazione agli atti del servizio competente, la popolazione di cani randagi risulta essere composta di 60 esemplari, mentre quella di cani ospitati nei canili pubblici ovvero privati ammonta complessivamente a 130 esemplari.

Ha aggiunto, infine, che in base ai risultati del monitoraggio realizzato presso tutti i comuni della regione è emerso che sul territorio comprensoriale insistono anche strutture private a regime di volontariato che esplicano, con notevole dispendio di risorse umane e finanziarie, l'assistenza ai cani randagi.

La regione Liguria ha, in ultimo, segnalato di non ritenere opportuno avviare indagini di carattere amministrativo in quanto emerge dagli atti alla stessa inviati che la volontà dell'Amministrazione beneficiaria è sempre stata fissata al raggiungimento dello scopo che non si è potuto realizzare per fattori oggettivi non imputabili all'amministrazione stessa.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

CURSI

(17 gennaio 2003)

OGNIBENE, LAURO, BOBBIO Luigi. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che nella scuola dell'Autonomia il preside incaricato ha responsabilità disciplinari e patrimoniali nell'organizzazione dei lavori, compresa la stipulazione dei contratti con privati e dei contratti pubblici con il personale dipendente, nella stessa misura e modalità degli altri colleghi dirigenti scolastici in ruolo;

che tali responsabilità sono assunte allo stesso modo dai presidi incaricati «triennalisti» e dagli incaricati al primo anno, sin dal primo giorno di servizio;

che all'incarico si concorre attraverso la valutazione di titoli culturali e di servizio (collaborazione alla presidenza, partecipazione agli organi collegiali) e che tale servizio ha permesso di acquisire specifiche professionalità, esperienze e competenze nella gestione delle istituzioni scolastiche;

che dal 1° gennaio 2002 i Provveditorati agli studi sono divenuti Centri di Servizi Amministrativi e che, quindi, molte fondamentali attribuzioni di responsabilità e competenze sono passate direttamente al dirigente scolastico;

che i presidi incaricati non triennalisti sono in numero esiguo (circa 350/400 in tutta Italia secondo i dati forniti dal Presidente dell'ANP dottor Rembado nella riunione tenutasi a Salerno nel mese di marzo del 2002);

che le responsabilità assunte, le competenze acquisite, le esperienze maturate pongono i presidi incaricati non triennalisti sullo stesso piano dei triennalisti, in quanto si ritiene che, più che la durata dell'incarico, sia significativa l'esperienza in sé, in particolare quella maturata nella scuola dell'Autonomia, sulla base di quanto prima evidenziato e ampiamente discusso;

che l'amministrazione ha previsto un numero di posti riservati (1500) atto a coprire tutte le esigenze dei presidi incaricati, triennalisti e non,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi che impediscono la modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sulla dirigenza nel senso che si consenta la partecipazione al primo corso-concorso riservato per i dirigenti scolastici aperta a tutti i presidi incaricati, eventualmente da realizzarsi attraverso una articolazione in fasce di anzianità;

se e quali iniziative si intenda adottare al fine di risolvere radicalmente il problema del precariato considerato che l'accoglimento della richiesta di modifica non comporterebbe oneri aggiuntivi per l'amministrazione, in quanto già oggi i presidi incaricati sono economicamente equiparati a quelli di ruolo e, inoltre, risolvere questa situazione significherebbe ritornare in sintonia con il proposito più volte dichiarato dall'Amministra-

zione, unitamente all'indirizzo del Parlamento attraverso l'approvazione di un ordine del giorno al Senato, di voler trovare la doverosa soluzione.

(4-03314)

(12 novembre 2002)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale gli onorevoli interroganti chiedono iniziative per consentire a coloro che hanno svolto un anno di incarico di presidenza di partecipare al corso concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici, riservato ai presidi incaricati.

Al riguardo si premette che il reclutamento dei dirigenti scolastici è disciplinato dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 il quale prevede che detto reclutamento venga realizzato mediante un corso concorso elettivo di formazione, svolto in sede regionale, con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica, per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.

L'accesso al concorso è riservato al personale docente di ruolo da almeno sette anni, con il possesso della laurea nei rispettivi settori formativi.

Il medesimo articolo 3 prevede che, in occasione del primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, il 50 per cento dei posti disponibili sia riservato ai presidi incaricati «che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio funzione di preside incaricato».

La *ratio* di tale disposizione è quella di consentire che al corso concorso per la dirigenza scolastica, riservato ai presidi incaricati, partecipi personale che abbia acquisito una sostanziale esperienza maturata nell'espletamento di funzioni direttive e che, certamente, non può essere acquisita con un solo anno di servizio prestato quale preside incaricato.

La durata dell'incarico ha, infatti, una notevole rilevanza sull'acquisizione e sul potenziamento della professionalità richiesta ai dirigenti scolastici tenuto conto della complessità dei compiti loro riservati dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,  
l'università e la ricerca*

APREA

(9 gennaio 2003)

---

PERUZZOTTI. – *Al Ministro della giustizia* – Premesso:

che sono trascorsi ormai sette anni dalla fuga dal carcere Due Palazzi di Padova del signor Felice Maniero (più comunemente noto come capo indiscusso dell'organizzazione criminale denominata «Mala del Brenta»);

che le modalità della fuga hanno gettato nel discredito le istituzioni dello Stato, provocando tra l'altro l'intervento della Commissione Parlamentare Antimafia,

si chiede di conoscere quali siano le motivazioni per cui il signor Felice Maniero non avrebbe ancora risposto alla giustizia della sua fuga dal carcere Due Palazzi (non risulta allo scrivente che il processo sia ancora stato celebrato).

(4-03513)

(6 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha comunicato che il procedimento per l'evasione di Felice Maniero dal carcere «Due Palazzi» di Padova è stato riunito al procedimento n. 216/1995 Registro notizie di reato Noti contro i componenti della cosiddetta «Mala del Brenta», qualificato penalmente ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale.

In tale procedimento, in cui sono state indagate 207 persone, si stanno completando gli adempimenti preordinati alla formulazione della richiesta di rinvio a giudizio.

*Il Ministro della giustizia*

CASTELLI

(20 gennaio 2003)

PESSINA. – *Ai Ministri delle comunicazioni, del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

con il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, attuativo della Direttiva C.E. n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, sono state emanate le disposizioni che disciplinano il servizio postale sul territorio nazionale;

in maniera analitica l'articolo 1 del precitato decreto definisce la tipologia dei servizi e gli aventi titolo al servizio nonché il fornitore del servizio;

l'articolo 3 definisce ed individua le prestazioni comprese nel servizio universale e le sue caratteristiche, unitamente alle garanzie da fornire ai cittadini/utenti;

dal giorno 9 settembre 2002 l'Azienda Poste S.p.A. ha introdotto una nuova organizzazione nel recapito della corrispondenza nella città di Bergamo sostenendo che una tale nuova organizzazione, che peraltro ha comportato un taglio di 13 posti di lavoro, avrebbe razionalizzato i costi e non avrebbe comportato nessun disagio per i cittadini, gli operatori commerciali e le aziende insistenti sul territorio di Bergamo;

nonostante il dissenso manifestato dalle organizzazioni sindacali di categoria, CGIL – CISI e UIL, durante il previsto confronto, i rappresen-

tanti dell'Azienda Dott. Piero Candido Tagliabue, responsabile regionale R.U., ing. Giovanni Di Pietro, responsabile regionale del Polo Corrispondenze, Dott. Carmelo Calabrese, coordinatore regionale del servizio di recapito nelle città capoluogo di provincia Azienda Poste S.p.A., hanno comunque proceduto all'attuazione del progetto senza valutarne gli effetti sui cittadini, gli operatori commerciali e le aziende insistenti sul territorio di Bergamo;

dalla data di avvio del progetto l'Azienda non riesce più a garantire il quotidiano recapito della corrispondenza a tutti i cittadini, agli operatori commerciali e alle aziende;

alla data del 12 ottobre 2002 si era accumulato, presso i magazzini del Palazzo delle Poste di Via Pascoli a Bergamo e presso la sede di via Roma a Gorle, un quantitativo di corrispondenza non recapitata di oltre 33 tonnellate e che tale quantitativo è destinato a crescere in modo esponenziale,

si chiede di sapere:

se il Ministero competente abbia provveduto a monitorare la qualità dei servizi postali e se gli stessi siano rispettosi della tempistica prevista nella carta dei servizi;

se le scelte operate da Poste S.p.A. per la ristrutturazione del servizio di recapito nella città di Bergamo siano conformi alle disposizioni di legge in materia di «servizio universale» e non ledano i diritti dei cittadini ed i legittimi interessi degli operatori commerciali e delle aziende;

se non si ritenga che sia giunto il momento che anche in Poste S.p.A., azienda a capitale pubblico, si valuti con maggiore rigore l'attitudine dei dirigenti preposti alla gestione;

in caso di accertati eventuali inadempimenti, quali provvedimenti si intenda assumere per il ripristino della piena funzionalità del servizio e per il rispetto delle norme vigenti.

(4-03213)

(23 ottobre 2002)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni — quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale — ha tra i propri compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato

di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 261 del 1999, è stato possibile instaurare rapporti di collaborazione con le agenzie di recapito urbano già concessionarie di Poste Italiane.

La società Poste Italiane ha, altresì, precisato che fin dal mese di settembre 2002, nel territorio bergamasco, una parte del servizio di recapito è stato affidato ad alcune agenzie *partner* riducendo così il numero dei portalettere da 89 a 77 unità.

La concessionaria ha evidenziato, inoltre, che la riduzione numerica degli addetti al recapito non ha comportato alcuna diminuzione dei posti di lavoro poiché i portalettere applicati nelle zone di recapito annullate sono stati utilizzati in compiti diversi, quali ad esempio i servizi interni all'ufficio, le altre zone di recapito o presso i «centri scorta».

La medesima società Poste Italiane, nell'evidenziare che il processo di rinnovamento intrapreso per il servizio delle corrispondenze prevede, per i prossimi quattro anni, la costituzione, sul territorio nazionale, di circa trenta centri meccanizzati, tuttavia, ha rilevato che la riorganizzazione del settore non può prescindere, per alcune fasi del complesso processo di lavorazione della corrispondenza, dall'apporto umano. La riorganizzazione del settore ha, effettivamente, provocato talune limitate difficoltà a causa della necessità di addestrare il personale addetto alla ripartizione della corrispondenza al quale si richiede una dimestichezza mnemonica con la toponomastica della zona cui è stato preposto, che non è naturalmente possibile attendersi prima che sia trascorso un ragionevole lasso di tempo.

L'Azienda ha evidenziato, inoltre, che un altro, temporaneo, inconveniente è derivato da alcune iniziative sindacali che hanno contestato la riorganizzazione del servizio rallentando in tal modo, ulteriormente, i tempi di lavorazione.

La concessionaria ha rappresentato, altresì, che se alcuni prodotti postali, soprattutto nel settore delle stampe, hanno subito un rallentamento nei processi di lavorazione, le competenti strutture territoriali hanno adottato tutte le iniziative necessarie per risolvere l'inconveniente verificatosi, come quella di trasferire parte degli invii a Milano per il relativo smaltimento.

In conclusione l'azienda ha dichiarato che, in atto, la situazione è in via di risoluzione e che la qualità del servizio di recapito della «posta prioritaria» non ha segnalato rilevanti criticità.

*Il Ministro delle comunicazioni*

GASPARRI

(16 gennaio 2003)

---

STANISCI. – *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

nei primi giorni di settembre 2002, i militari della Guardia di Finanza, appartenenti al Comando Nucleo Polizia Tributaria di Brindisi, im-

pegnati in un servizio di polizia ecologico-ambientale, hanno effettuato dei sopralluoghi su vari terreni agricoli per appurare il rispetto delle normative di riferimento;

avendo rinvenuto tracce di concime organico hanno chiesto l'ausilio degli addetti al servizio multizonale di prevenzione della A.S.L. BR1, per procedere alla qualificazione della tipologia dei materiali;

ad una prima indagine il materiale è risultato essere farina animale adibita a concimazione di fondo agricolo e per questo i militari hanno proceduto al sequestro dei fondi sui quali è stato disperso il materiale, non potendo escludere l'ipotesi che le farine in questione possano essere contagiate da encefalopatia spongiforme;

per questo il personale della A.S.L. BR1, Dipartimento N.O.V.I.S., ha provveduto a prelevare campioni di terreno da sottoporre ad analisi;

i proprietari dei terreni hanno dichiarato che il materiale è stato utilizzato come concime, ammettendo di averlo comprato da una persona occasionale;

si possono immaginare le conseguenze che deriverebbero dai fatti narrati qualora le analisi chimiche rivelassero la presenza di contagio da encefalopatia; esse riguarderebbero non solo il presente, ma anche il futuro del suolo e delle acque del sottosuolo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti;

come intendano procedere agli accertamenti di quanto accaduto e delle responsabilità;

come mai le farine animali girino ancora senza controllo alcuno;

a chi competa il controllo;

se esistano possibilità di bonifica del suolo nel caso malaugurato in cui le analisi chimiche dovessero rivelare un contagio;

a chi competa la bonifica del suolo e delle falde freatiche.

(4-02951)

(19 settembre 2002)

RISPOSTA. - Come indicato nell'atto parlamentare in esame, nel mese di settembre 2002, il Nucleo provinciale della Guardia di finanza di Brindisi ha provveduto a sequestrare 10 aree di terreno, pari a metri quadrati 169.968, ubicate nella zona di Brindisi e San Vito dei Normanni, in quanto sono state rinvenute oltre 100 tonnellate di materiale che, da un primo esame, risultava essere farina animale adibita a concimazione di fondi agricoli.

La Guardia di finanza ha segnalato all'Autorità giudiziaria 13 persone, nonché ignoti in corso di identificazione, per violazione degli articoli 14, 50 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dell'articolo 6 del settembre 2000.

Attualmente, la vicenda è oggetto delle specifiche indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Brindisi al locale Comando della Guardia di finanza.

In considerazione della delicatezza degli accertamenti, tuttora nella fase preliminare, il magistrato inquirente ha disposto il segreto istruttorio.

La decisione comunitaria n. 2000/766/CE del Parlamento europeo, nell'imporre il divieto dell'utilizzo delle farine animali, non lo ha esteso anche all'impiego di tali farine come fertilizzanti.

La legge n. 49 del 2001, che stabilisce l'obbligo della distruzione del materiale specifico a rischio ed alto rischio, nonché l'ammasso pubblico del materiale derivato dal basso rischio, ha dato mandato al Ministero della salute di regolamentare, con proprio decreto, l'autorizzazione del materiale a basso rischio e delle proteine animali trasformate, derivate da questi materiali, ai fini della produzione di alimenti per animali da compagnia, prodotti tecnici (tra cui i fertilizzanti) e prodotti farmaceutici.

Il decreto 23 marzo 2001 del Ministero della salute ha, quindi, stabilito le norme sanitarie per l'uso di determinati prodotti a basso rischio, elencati nel relativo allegato I, anche come fertilizzanti, purché vengano trattati con metodo idoneo, ovvero a 133°C, pressione 3 bar x 20 minuti, senza interruzione, stabilito dalla decisione n. 99/534/CE.

Il controllo e l'eventuale bonifica del suolo e delle falde acquifere che possano risultare contaminati è di competenza del Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio, mentre la competenza relativa all'uso dei fertilizzanti appartiene al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Quest'ultimo svolge, infatti, verifiche nel comparto delle sostanze di uso agrario e forestale, in particolare nel settore dei fertilizzanti, al fine di accertarne la rispondenza merceologico-compositiva rispetto a quanto dichiarato in etichetta, nonché la corretta commercializzazione in termini di osservanza della normativa vigente.

Nel caso in questione, la farina animale rilevata dalla Guardia di finanza risulta adibita a concimazione di fondo agricolo.

Essa potrebbe essere utilizzata come tale solo se commercializzata correttamente, nel rispetto degli *standard* previsti per i concimi organici azotati nell'allegato alla legge n. 748 del 1984.

Infatti, il punto 9 dell'allegato 5.1 prevede la denominazione di farina di carne o carniccio, intesa come residuo della lavorazione della carne, eventualmente trattata con acido solforico, dissecata e macinata.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

CURSI

(17 gennaio 2003)

---

STANISCI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*  
– Premesso che:

sabato 12 ottobre 2002, a causa di un guasto alla linea dell'alimentazione dell'impianto di cracking dallo stabilimento Enichem di Brindisi, si sono riversate a mare circa tre tonnellate di olio grezzo, utilizzato nel processo di produzione delle materie plastiche;



la sostanza in questione, meglio nota col nome di Virgin Nafta, è altamente inquinante e la sua fuoriuscita col conseguente versamento a mare può causare un disastro ecologico di proporzioni ancora non precisate;

infatti, pur essendo tempestivamente intervenuti sia i vigili del fuoco, sia i tecnici del Presidio Multizonale di Prevenzione, sia la Capitaneria di Porto, che hanno contenuto la sostanza con i mezzi tecnici a loro disposizione e sono riusciti a separare la sostanza oleosa dall'acqua, non si sono potuti verificare i danni ecologici, né per estensione né per entità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se e come intenda intervenire per verificare l'entità e la portata dei danni ecologici e ambientali;

se intenda sottoporre a verifica le linee di alimentazione del combustibile da cui è fuoriuscito il liquido, al fine di accertarne l'idoneità;

quali tecniche si intenda utilizzare sia per i rilievi sia per la bonifica.

(4-03157)

(16 ottobre 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente lo sversamento nel mare di Brindisi di olio grezzo proveniente dallo stabilimento Enichem, si fa presente che l'intervento da parte della Capitaneria di porto di Brindisi, favorito anche dalla segnalazione pervenuta dal responsabile capoturno dello stabilimento, ha fatto sì che il quantitativo di olio combustibile sversato in mare apparisse marginale.

Il personale della Capitaneria, in collaborazione con il presidio locale multizonale ASL/BR, ha provveduto ad effettuare campionamenti sulla predetta sostanza allo scopo di esperire indagini di polizia giudiziaria, la quale è stata poi avvisata in relazione agli sviluppi della vicenda.

Inoltre, è stata disposta la diffida a provvedere per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con oneri a carico dello stabilimento interessato dallo sversamento.

*Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*

MATTEOLI

(9 gennaio 2003)

TOFANI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il sito di Frosinone della Permaflex S.p.A. ha interrotto la produzione nel mese di dicembre 1997;

che la cessazione dell'attività ha determinato, a partire dall'anno successivo (1998), la interruzione della retribuzione ai dipendenti del sito medesimo;

che in data 20 luglio 1999, la Permaflex S.p.A., divenuta Flex S.p.A., ha avanzato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo che, ad oggi, non risulta ancora essere giunto a conclusione;

che a seguito di quanto verificatosi, la Permaflex S.p.A., con due diversi negozi di cessione (d'uso e nuda proprietà), ha ceduto il marchio alla Eminflex Servicos e Investimentos Lda;

che i sostituti procuratori incaricati dell'indagine relativa al sito, ne avrebbero fatto oggetto di specifica istanza al Tribunale Fallimentare di Latina;

che gli stessi procuratori avrebbero chiesto, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 del regio decreto 267 del 1942, il fallimento della Flex S.p.A.;

che nonostante la suddetta istanza depositata presso la Procura della Repubblica di Latina, le relazioni del Commissario giudiziale che sembrerebbero evidenziare il parere negativo alla omologazione del concordato, l'inesistenza di ogni attività produttiva e la oggettiva impossibilità di ripresa della stessa, nonché l'insolvenza della Flex S.p.A., non è stato dato corso alle procedure fallimentari;

che ai fini della proposta di concordato preventivo è stato stipulato un contratto preliminare di compravendita condizionata, sottoscritto tra la Flex S.p.A. e la Pac 2000 S.r.l., titolare del marchio Conad ed avente ad oggetto il sito aziendale di Frosinone per un importo di circa 26 miliardi di vecchie lire. Tale cessione avrebbe consentito la rioccupazione dei dipendenti a condizione che i competenti organi avessero provveduto a mutare la destinazione d'uso della zona da industriale a commerciale con apertura, da parte della Conad, di un centro commerciale con reimpiego dei dipendenti medesimi;

che un'attenta analisi del contratto preliminare intercorso tra le parti ha dimostrato che il contratto stesso non avrebbe alcun effetto giuridico, non avendo il procuratore di Pac 2000 il potere di siglare il medesimo;

che la grave circostanza determinatasi evidenzia come le procedure concordatarie seguite anziché tutelare i diritti dei dipendenti, abbiano, di fatto, recato nocimento ai medesimi,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto in premessa, il Ministro in indirizzo non intenda fornire chiarimenti in merito alla vicenda della Flex S.p.A.;

quali iniziative intenda assumere per tutelare i diritti dei dipendenti della ditta citata, considerati i gravi danni loro arrecati nel corso degli anni.

(4-03054)

(2 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, il Tribunale di Latina ha comunicato che in data 1° ottobre 2002 si è svolta l'udienza di trattazione della causa di omologazione del concordato pre-

ventivo della società Flex spa. In quella sede il procuratore della Flex spa chiedeva la concessione del doppio termine *ex* articolo 183, ultimo comma, del codice di procedura civile per l'eventuale precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni.

Il commissario giudiziale depositava una relazione nella quale veniva ribadita l'attuale insussistenza dei presupposti per l'omologazione del concordato e la necessità di dichiarare il fallimento della società, in particolare relativamente al profilo della mancanza di copertura dell'onere concordatario.

Il Giudice delegato concedeva il doppio termine rinviando la causa all'udienza del 19 novembre 2002 per gli incumbenti di cui all'articolo 184 del codice di procedura civile, ossia deduzioni istruttorie.

Tuttavia, stante il tenore della relazione presentata dal commissario giudiziale e riesaminati gli atti dell'intera procedura, lo stesso Giudice delegato ravvisava i presupposti per la declaratoria di fallimento della citata società *ex* articolo 173, comma 2, della legge fallimentare e provvedeva a riferire al collegio.

L'8 ottobre 2002 il Tribunale ha quindi dichiarato il fallimento della Flex spa, nominando il curatore.

*Il Ministro della giustizia*

CASTELLI

(17 gennaio 2003)

---

TURRONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive.* – Premesso che:

la Giunta Regionale della Campania il 28 dicembre 2001 ha approvato il «Piano Regionale delle Attività Estrattive», elaborato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II;

a quanto risulta, non sono state rispettate le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 17/1995;

sarebbero stati violati i principi contenuti nello Statuto Regionale al secondo comma dell'articolo 3;

nel Piano Regionale delle Attività Estrattive non è stato preso in esame il «vincolo idrogeologico», come evidenziato nella relazione introduttiva del Piano, elaborata da docenti universitari nominati dall'assessore alle attività produttive, cave e torbiere;

che nel Piano Regionale delle Attività Estrattive sono state individuate due «aree estrattive a sviluppo» in provincia di Caserta, Ciorlano Pratella e Baia – Dragoni, che, se rese operative, arrecherebbero gravi danni ambientali;

il 19 aprile 2002 è stato presentato un esposto-denuncia avverso l'apertura di cave nei Comuni di Ciorlano, Mignano Montelungo, Presenzano, Ailano e Vairano Patenora;

che in un documento di Legambiente Campania viene chiesto l'annullamento del provvedimento approvato della Giunta Regionale della

Campania il 28 dicembre 2001 per i gravi danni ambientali che provocherebbe,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito al «Piano Regionale delle Attività Estrattive» della Campania e quali provvedimenti intendano adottare;

se non ritengano opportuno prendere in considerazione l'ipotesi di sospensione di questo atto e procedere ad attivare un'indagine ispettiva.

(4-02632)

(10 luglio 2002)

RISPOSTA. – Preliminarmente, è utile ricordare che le funzioni amministrative statali relative alla materia «cave e torbiere» sono state trasferite alle Regioni con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, articolo 62, mentre le funzioni amministrative esercitate per la protezione delle bellezze naturali (decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, articolo 82) sono state solo delegate alle stesse Regioni, mantenendo quindi allo Stato la funzione del controllo in materia di vincolo paesaggistico previsto dalla legge n. 431 del 1985, funzione di controllo, questa, attribuita a questo Ministero con la legge istitutiva n. 349/86 e successivamente confermata con il parere del Consiglio di Stato n. 369/88 del 23 novembre 1988.

Le Regioni, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di cave e torbiere, operato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, articolo 62, hanno provveduto ad emanare le rispettive leggi, prevedendo anche la redazione degli strumenti di pianificazione del settore estrattivo, in particolare la regione Campania con la legge regionale n. 54/85, successivamente modificata dalla legge regionale n. 17/1995.

Pertanto, va evidenziato che questo Ministero non ha competenze in merito alla pianificazione in materia di cave, mentre mantiene le competenze limitatamente al controllo di legittimità sulle singole autorizzazioni relative al vincolo paesaggistico rilasciate dalla Regione (*ex* articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, articolo 151 del decreto legislativo n. 490 del 1999), ed in particolare al potere di:

eventuale annullamento degli atti autorizzativi regionali della singola cava;

sostituirsi alla Regione inadempiente nel rilascio dell'autorizzazione, sulla singola attività estrattiva.

Per quanto sopra, in merito all'*iter* di approvazione del Piano regionale attività estrattive (PRAE) della Campania ed ai contenuti del medesimo piano, nulla risulta agli atti della Direzione competente di questo Ministero.

Si è, in ogni modo, dato seguito, tenendo conto anche di quanto rappresentato nella nota dell'Assessorato regionale alle attività produttive n.

2087 del 18 luglio 2002, all'esame dei contenuti dell'interrogazione in oggetto, con cui è messo in evidenza:

- 1) il non corretto *iter* procedurale seguito per l'approvazione del PRAE da parte della Giunta regionale, non rispettando quanto previsto dalla legge regionale n. 17/95, articolo 1, comma 1;
- 2) la mancata presa in esame del «vincolo idrogeologico» nella elaborazione del piano;
- 3) l'incompatibilità ambientale delle scelte di pianificazione operate.

Relativamente al primo punto, va rilevato che l'*iter* procedurale previsto dalla legge regionale n. 17/95, articolo 1, comma 1, prevede che il Piano di settore estrattivo è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della Commissione consultiva regionale, sentiti i comuni, le comunità montane ed i comprensori interessati e le province.

Pertanto, come affermato dall'Assessorato regionale, appare che l'*iter* procedurale sia attualmente nella fase che prevede la consultazione dei comuni e degli altri soggetti citati, all'interno della quale si svolge l'esame delle eventuali osservazioni avanzate circa il PRAE.

In merito al secondo e terzo punto, non avendo conoscenza dei contenuti del Piano in questione, elaborato dall'Università di Napoli Federico II, non è possibile da parte della Direzione competente di questo Ministero esprimere giudizi di merito.

Tuttavia, va evidenziato che le Autorità di bacino regionali della Campania dovranno esprimere il proprio parere circa la compatibilità del Piano cave con l'assetto idrogeologico del territorio e del relativo grado di rischio riconosciuto, come previsto nelle Norme di attuazione dello stesso Piano di assetto idrogeologico (PAI) approvato in attuazione della normativa vigente in materia di difesa del suolo (legge n. 183 del 1989 e successive modifiche), che pone l'attività di pianificazione delle attività estrattive (articolo 3, comma 1, lettera *d*)) quale elemento costitutivo del piano di bacino (articolo 17, comma 3, lettera *e*)).

*Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*

MATTEOLI

(9 gennaio 2003)

---

VERALDI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso: che dopo la riforma del Ministero delle finanze si è dato corso alla regionalizzazione delle Direzioni Compartimentali delle Entrate; che viene ventilata l'ipotesi di trasferire la suddetta Direzione dalla città di Catanzaro ad altra sede; che tale ipotesi sarebbe priva di qualsivoglia adeguata giustificazione,

si chiede di sapere:  
se corrisponda al vero tale eventualità;  
se non si intenda confermare la città di Catanzaro come Sede Regionale della Direzione delle Entrate.

(4-03226)

(24 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine alla ventilata ipotesi di trasferire la Direzione regionale della Calabria dell'Agenzia delle entrate dalla città di Catanzaro, ove attualmente ha sede, in altra città.

Al riguardo, si fa presente che, come comunicato dalla citata Agenzia, tutte le Direzioni regionali dipendenti hanno sede nei capoluoghi di regione in conformità a quanto previsto dal regolamento di amministrazione dell'Agenzia stessa (deliberazione 30 novembre 2000) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2001.

Pertanto, non essendoci alcuna intenzione di modificare quanto ad oggi stabilito, la città di Catanzaro resta confermata quale sede della Direzione regionale della Calabria.

*Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*

MOLGORA

(21 gennaio 2003)

---



